

DLXIV.

TORNATA DI VENERDÌ 19 MARZO 1886

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. Il deputato Rinaldi svolge una sua proposta relativa all'istruzione obbligatoria — Risposta del ministro della pubblica istruzione. — Seguito della discussione del disegno di legge per diminuzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari — Sull'articolo primo parlano i deputati Elia, Nervo, Randaccio, il ministro delle finanze ed il relatore deputato Branca — Approvasi l'articolo 1 — Osservazioni del deputato Petriccione e del ministro delle finanze sull'articolo 2 — Approvasi l'articolo 2 — Approvansi pure senza discussione gli articoli 3, 4 e 5 — Sull'articolo 6 parlano i deputati Nervo, il ministro ed il relatore — Approvansi gli articoli 6 e 7 — Sull'articolo 8 parlano i deputati Carmine, Petriccione, Nervo, Casati, il relatore ed il ministro — Approvasi l'articolo 8 — Sull'articolo 9 discorrono i deputati Della Rocca, Di Si in Giuliano, Damiani, Nervo, Righi, Lazzaro, il ministro ed il relatore — Approvasi l'articolo 9 — Osservazioni del deputato De Renzis, del relatore, del ministro e del deputato Seismit-Dodà sull'articolo 10 — Approvasi l'articolo 10. — Proposta del deputato Comin relativa all'ordine dei lavori parlamentari, che viene accettata dal presidente del Consiglio. — È data lettura di una interrogazione del deputato Colonna-Sciarra al ministro dei lavori pubblici sulla sospensione dei lavori di costruzione di diverse ferrovie e principalmente della Sulmona-Roma — Risposta del ministro dei lavori pubblici ed osservazioni del deputato Palitti.

La seduta comincia alle ore 2.30 pomeridiane. Ungaro, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Congedo.

Presidente. L'onorevole Mussi chiede un congedo di giorni dieci per motivi di famiglia.

(È concesso).

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Rinaldi Antonio.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di una proposta di legge di iniziativa

parlamentare, proposta dall'onorevole Rinaldi Antonio. Se ne dia lettura.

Ungaro, segretario, legge:

“ Art. 1. I sindaci spediranno al pretore, mese per mese, il registro delle scuole elementari e l'elenco dei fanciulli e delle fanciulle obbligate per ragione di età a frequentarle, coi nomi dei loro genitori o di chi ne fa le veci. Il pretore, accertate le mancanze, procederà di ufficio contro costoro per l'applicazione delle pene sancite dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, e ne riferirà al procuratore del Re per l'applicazione dell'articolo 233 Codice civile. ”

“ Art. 2. Durante la inosservanza dell'obbligo di provvedere alla istruzione dei figli, il genitore o chi ne fa le veci non potrà essere elettore nè eleggibile, nè potrà avere sussidi o prestiti dagli Istituti pii, sotto pena del doppio a carico degli amministratori. „

“ Art. 3. Le domande per sussidii e prestiti, di che nel precedente articolo, quelle per sussidii o stipendi sui bilanci dei comuni, delle provincie e dello Stato, e quelle che sono dirette ad ottenere il permesso del porto d'armi dovranno essere accompagnate dal certificato del maestro, di essersi adempito all'osservanza della legge sull'istruzione obbligatoria. „

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rinaldi Antonio per isvolgere la sua proposta di legge.

Rinaldi Antonio. Questo disegno di legge mi fu suggerito dalla discussione che ebbe luogo in questa Camera nei giorni 9 e 10 dello scorso febbraio, intorno all'ordinamento delle scuole elementari ed all'aumento degli stipendi dei maestri.

Era mio intendimento presentarlo come articolo aggiunto; ma poichè la Camera ebbe soppressi i due primi articoli del progetto ministeriale sulla personalità giuridica delle scuole e sulla costituzione del comitato dei capi di famiglia, è facile intendere che quella mia proposta sarebbe divenuta inorganica.

Mi avvisai perciò di presentare, e presentai il dì seguente al banco della Presidenza questo breve progetto di legge, del quale mi sia consentito di svolgere succintamente i concetti fondamentali.

Abbiamo votato l'aumento dello stipendio ai maestri, dando loro altresì guarentigia di pensione per la vecchiaia, e stabilendo il concorso dello Stato nel pagamento; ma la scuola non l'abbiamo fatta.

Quindi vedete ciò che succede segnatamente nei comuni rurali. Si fanno le classificazioni delle scuole; se ne stabiliscono due, quattro, cinque ed anche più, secondo il numero della popolazione; ma se voi vi aggirate per quei luoghi di insegnamento, non trovate che due o tre alunni per parte. Di qui avviene che l'amministrazione comunale, dolente di dover sostenere un peso, talvolta enorme, senza vederne frutti proporzionati, crea imbarazzi al maestro, al provveditore e al Consiglio provinciale scolastico: i cittadini guardano l'insegnante con disdegno, perchè vedono che riceve uno stipendio relativamente alto senza prestare un lavoro corrispondente: egli stesso si sente avvilito in mezzo alla società della quale raccoglie i rimproveri, innanzi ai suoi discepoli

che si contano sulle dita e irridono al maestro senza discepoli, innanzi a se stesso, perchè vede mal pregiata e non ricercata l'opera sua.

Dite quanto volete, che l'insegnamento è un apostolato civile, e che bisogna migliorare la condizione degl'insegnanti; quando voi non avrete sviluppato nelle popolazioni il sentimento della necessità della scuola, mancheranno sempre al maestro quelle soddisfazioni morali, che formano il miglior compenso per le anime ben nate.

Ma come si può sviluppare questo sentimento della necessità della scuola? In un modo semplicissimo: col rinvigorirsi le disposizioni della legge 15 luglio 1877 sulla istruzione obbligatoria, col guardarsi meno al soggetto che all'oggetto, col pensarsi non solo all'aumento delle scuole, ma anche, e principalmente, a quello degli alunni.

Come va, che nei comuni si circondano del pubblico rispetto il pretore, il sindaco, e fin l'esattore, che esercita una carica così odiosa? La ragione è chiara: tutti profondamente sentono il bisogno dell'amministrazione della giustizia, quello della rappresentanza degli interessi comunali, e l'obbligo del pagamento delle tasse per i fini generali dello Stato.

Il sentimento, anzi la coscienza generale della necessità di un ufficio è condizione di vita dell'ufficio medesimo, e rialza il carattere di chi n'è investito.

Ora vediamo come la legge del 1877 ha contribuito a formare codesta coscienza, e codesto carattere dell'ufficio d'insegnamento.

Il pretore, secondo quella legge, commina l'amenda su verbale redatto dal sindaco contro i genitori che non mandano i loro figli alla scuola.

Ma quanti di codesti verbali dal 1877 fin'oggi sono stati redatti? Io credo nessuno.

Talvolta il sindaco si lascia prendere dalla commiserazione verso un padre di famiglia, cui non vuole far danno: tal'altra vede con soddisfazione la diminuzione del numero degli alunni, sperando in cuor suo che ne debba venire di conseguenza la diminuzione del numero delle scuole con grande risparmio del comune; e non è raro il caso che non voglia farsi dei nemici in vista delle prossime elezioni amministrative. Si è voluta aggiungere all'opera del sindaco quella dell'ispettore e del delegato scolastico; ma l'ispettore esercita le sue attribuzioni su tutto un circondario, e il delegato su di un mandamento; quindi per la lontananza dai luoghi, e per la molteplicità delle occupazioni non possono spiegare sulle scuole quella sorveglianza continua ed immediata, che sarebbe desiderabile.

Siamo logici, o signori; poichè la renitenza del padre di famiglia è una contravvenzione, a punire la quale non è necessaria l'istanza privata, non è neanche necessario che il sindaco o altra autorità scolastica abbia a provocare la giurisdizione del pretore. Questi agisce d'ufficio, in armonia della legge generale sull'ordinamento giudiziario, e sulla procedura penale. Occorre solo che sappia di codeste mancanze, ed è sufficiente a questo scopo la spedizione mensile del registro delle scuole e dell'elenco dei fanciulli e delle fanciulle che sono obbligate, per ragione dell'età, all'istruzione.

Il pretore inoltre, secondo questo progetto, deve riferire al procuratore del Re sulle condanne emesse, per l'applicazione dell'articolo 233 del Codice civile. Voglia la Camera tener presente il dettato di quest'articolo che trova riscontro nella sapienza romana, e più ancora negli statuti dei comuni del medio evo, e in una celebre glossa che fu scoperta dal Savigny nell'Università di Torino, ridotta poi a migliore e più facile lettura dal Vesme.

Se il genitore (dispone l'articolo 233 del codice civile) abusa della patria potestà, violandone o trascurandone i doveri, o male amministrando le sostanze del figlio, il tribunale, sull'istanza di alcuno dei parenti più vicini od anche del pubblico ministero, potrà provvedere per la nomina di un tutore alla persona del figlio o di un curatore ai beni di lui, privare il genitore dell'usufrutto in tutto od in parte, e dare quegli altri provvedimenti che stimerà convenienti nell'interesse del figlio. Ora io non so se si possa dire lieve e tollerabile violazione o trascuranza dei doveri della paternità il non mandare il proprio figlio alla scuola.

Mi si dirà: ma volete voi essere così severo da obbligare anche quegli infelici padri di famiglia che ebbero la sventura di aver figli cretini, o che non hanno mezzi di mantenerli, e sono nella necessità di addirli alla pastorizia, o alla custodia dei campi per guadagnarsi il vitto? No, o signori, queste ed altre cause di giustificazione sussistono per la legge del 1877, e quando pure tacesse quella legge, non tacerebbero i principii generali di diritto.

Ma se un padre snaturato, invece di affidare il figlio alle virtù educative della scuola, intende di farne un monello, un vagabondo, un futuro cattivo cittadino, egli è giusto punirlo proprio nella sfera di quei diritti che non seppe esercitare con la religione del dovere.

La mia legge dunque nulla aggiunge e nulla

toglie ai criteri direttivi della legge del 1877; tende solo a renderne più vigorosa l'azione. Nulla aggiunge all'articolo 233 del Codice civile; tende solo a farlo discendere nella vita, a non farlo rimanere soltanto scritto nel Codice, a metterlo in armonia col principio generale dell'istruzione obbligatoria.

La legge del 1877 stabilisce la pena di 50 centesimi per la prima volta, poi di tre lire, indi di sei, e finalmente di 10. La legge prussiana stabilisce la pena di 5 centesimi al giorno, per ogni giorno di mancanza. Io non vado così oltre, poichè stimo sufficiente l'applicazione dell'articolo 233 del Codice civile.

Non basta. Il padre che non provvede alla istruzione del figlio, lo pone nell'impossibilità di esercitare, quando che sia, il diritto elettorale; pare quindi giusto punirlo con la sospensione dell'esercizio di codesto diritto, finchè dura la inosservanza dell'obbligo di provvedere alla istruzione dei figli.

La legge del 1877 prescrive che i genitori renitenti non potranno ottenere sussidi o stipendi, nè sui bilanci dei comuni, nè su quelli delle provincie o dello Stato, e non potranno ottenere il permesso del porto d'arme.

Due osservazioni.

La prima è: quanti sono coloro che han dritto di conseguire stipendi o sussidi dal Governo, dalle provincie e dai comuni? Credo pochissimi. Invece nei comuni voi trovate molti che hanno bisogno del grano dal Monte frumentario, o del danaro dagli Istituti di prestanza. Mi pare logico dunque estendere la disposizione della legge del 1877 anche ai sussidi ed ai prestiti degli Istituti pii.

La seconda osservazione è questa: la disposizione della legge del 1877 non è stata mai messa in esecuzione, perchè non si è mai ordinato che alla domanda si allegasse il certificato del maestro, comprovante l'adempimento dell'obbligo di fare istruire la prole. Questo, come ben si vede, è poco meno che annullare in fatto e nella pratica una prescrizione di legge.

Parmi quindi necessario stabilirsi che non si possa prendere in esame alcuna delle domande delle quali è parola nella legge del 1877 senza che risulti dal certificato del maestro di avere il richiedente adempito all'osservanza della legge sulla istruzione obbligatoria.

Così, o signori, quando il padre di famiglia si vede stretto da tutti i lati, cioè condannato dal pretore all'ammenda, privato dal Tribunale del governo della persona del suo figlio e dell'amministrazione dei beni di lui, impedito di esercitare

Il diritto elettorale, di ottenere prestiti, stipendi e sussidi senza giustificare di avere adempito alla disposizione della legge, comprenderà che non si sfugge di leggieri al rigore del diritto: sentirà allora potentemente il bisogno della scuola; e saluterà nel maestro colui che deve soddisfare, co-desto bisogno, circondandolo delle sue simpatie.

Così il maestro non sarà più subito, ma accettato volentieri; e vuoi credere che le scuole saranno davvero popolate e fiorenti.

Avrei finito, ma mi resta a fare una semplice raccomandazione all'onorevole ministro ed alla Commissione che onorerà del suo esame il mio disegno di legge.

La determinazione del numero delle scuole nei comuni si fa ordinariamente, con criteri molto sbagliati, perchè si guarda soltanto la possibile popolazione studentesca, non la reale.

In un comune del mio collegio, di 12,000 abitanti, si aprirono 5 scuole maschili, e 5 femminili, mentre la metà della popolazione, in parte ha emigrato, e in parte vive sparsa per la campagna. Il comune si vedeva aggravato della spesa, senza ritrarne un corrispondente utile, perchè le 10 scuole superavano i bisogni della diminuita popolazione, e fece notare alle autorità, che gli alunni non raggiungevano la metà di quanti si supponevano, tenendosi conto di coloro che vivono lontani dall'abitato, di quelli che studiano nelle proprie famiglie, e di quelli infine che, appartenendo a case agiate, frequentano le scuole private.

Non si potè ottenere nulla, perchè altro criterio non offre la legge, fuorchè quello di consultarsi i registri dei nati.

E le autorità avevano perfettamente ragione; l'articolo 323 della legge Casati non fa distinzioni.

Io non presento proposte concrete, perchè me ne mancano i dati e gli elementi statistici, ma accenno soltanto a un'idea; potrebbe stabilirsi che il numero definitivo delle scuole, in ciascun comune, dovesse determinarsi ogni cinque anni sulla media degli studenti effettivi dell'ultimo quinquennio.

Così non si avrebbero più scuole senza scolari, maestri senza discepoli. Il comune sosterebbe più volentieri le spese dell'istruzione pubblica, vedendole produttive e remuneratorie; almeno non spenderebbe di più di quanto è strettamente necessario allo scopo, e forse potrebbe anche migliorare lo stipendio dei maestri, profittando di quel risparmio che gli verrebbe dalla diminuzione del numero delle scuole.

Conchiuderò col dire che se è vero che i maestri debbono essere ben retribuiti, conviene che il

loro ufficio non sia una *sinecura*, e che alla buona retribuzione corrisponda una conveniente quantità di lavoro. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

Coppino, ministro della pubblica istruzione. Comincerò dalle ultime parole dell'onorevole proponente il disegno di legge, per determinare il valore di queste sue parole: se i maestri debbono avere una buona retribuzione, non debbono avere una *sinecura*.

Osservo che della *sinecura* non è il caso attuale; la buona retribuzione, auguro che sia per conseguirsi in un non lontano futuro: perchè nessuno meglio dell'onorevole deputato Rinaldi deve capire che, nelle condizioni attuali, l'aggettivo *buona* non ci può stare in nessuna maniera. E, seguitando, quanto alle raccomandazioni da lui fatte, dirò che ne terrò conto.

Ma la critica sua, che parte da cognizioni locali, non può essere rivolta a molti altri paesi; e non può essere estesa, perchè nella classificazione delle scuole, si tien conto, o si deve tener conto, delle popolazioni, se agglomerate o sparse; e, quindi, il fatto del comune da lui ricordato, o di altri comuni, non può essere che una eccezione, ma non la regola.

Detto ciò, quanto alle raccomandazioni, vengo alla sostanza della sua proposta di legge.

E qui, prima di tutto, lo debbo ringraziare, perchè egli abbia cercato di rendere più efficaci, più operose le prescrizioni che noi abbiamo nelle nostre leggi.

E, detto questo, voglio pregare l'onorevole deputato Rinaldi, di considerare che in tutti i paesi dove fu pubblicata una legge di obbligo per la istruzione elementare, il vedere la legge obbedita da per tutto e tradotta in fatto, ha richiesto tempo molto più lungo, che non possa permettere lagnanze a noi.

L'Italia ha il merito ed i comuni italiani hanno questo titolo di onore: di essersi sollecitati, in paragone di moltissimi altri paesi, assai più rapidamente, nell'adempiere alle nuove obbligazioni.

Ciò non per iscusare le lentezze, o ritardare l'opera, ma per ottenere dai corpi morali tutto il compimento del debito loro.

Io desidero che si renda, come è doveroso, giustizia al popolo italiano.

Passo ora alla considerazione degli articoli proposti; e dico in generale che ora non li posso respingere. Il primo l'avevo proposto io, ma come lo sospesi, assecondando il desiderio della Camera, così debbo lasciare la risposta ad essa.

Io veramente non ho accondisceso alla soppressione di quella prescrizione proposta nella legge che aspetta ancora le deliberazioni del Senato, se non per due motivi: il primo, che è meno forte, sta in ciò che sono persuaso che leggi, le quali sotto forma anche semplice toccano a moltissimi interessi, è necessario che siano portate nella maniera più modesta dinanzi ai due rami del Parlamento.

Il secondo sta in ciò, che veramente quella che è mancata non è stata l'azione dei sindaci, ma la buona interpretazione delle intenzioni così della Camera dei deputati, come del Senato, riguardo all'azione che doveva essere esercitata contro i contravventori.

Io ricordo bene di avere domandato qui, e nell'altro ramo del Parlamento, se l'azione contro i contravventori era di diritto e di azione pubblica: mi fu affermato di sì. Nel fatto avvenne che a qualche sindaco zelante che denunciava il padre di famiglia, il tutore che non adempiva all'obbligo della legge, il pretore ha domandato un certo deposito, credo di 10 lire; ed avveniva questo caso che il sindaco per far obbedire alla legge, e condannare a 50 centesimi di multa il reo, avrebbe dovuto depositare 10 lire.

Io credo ancora che sia nel diritto e nel sottinteso della legge medesima questo dovere di trattare come azione pubblica questa questione; ma intanto questa questione è rimasta sospesa. Spero che o il Senato, nella legge che gli è sottoposta, o la Camera, in occasione di questo disegno di legge, che il nostro collega presenta, studieranno la questione intorno alla quale non può essere dubbia la mia opinione.

Sono molto più perplesso quanto al secondo ed al terzo articolo. La sostanza della proposta, che fa l'onorevole deputato Rinaldi, l'abbiamo nell'articolo terzo della legge dell'istruzione obbligatoria. L'onorevole deputato Rinaldi allarga le penalità contro i contravventori, toglie loro parecchi diritti, nega loro parecchie facoltà.

Io desidero che la Camera studi ciò, perchè molte di queste cose, direi tutte ed anche più gravi prescrizioni, allora quando si discusse quella legge, furono proposte e dalla Camera medesima furono scartate.

A me parve allora, a me pare ancora adesso, che leggi di questa natura prosperano molto meno per l'intimidazione, che per la persuasione naturale che intorno all'utilità delle scuole si va diffondendo e stabilendo.

Ma se alla Camera pare di dover rafforzare quei provvedimenti, non sarà certamente il ministro il

quale si possa opporre a tutto ciò che, senza eccesso, renda in verità più obbedito l'obbligo della scuola, che le nostre leggi hanno imposto. Quindi con queste dichiarazioni io non mi oppongo a che la Camera prenda in considerazione il disegno di legge, presentato dall'onorevole collega Rinaldi.

Presidente. Onorevole Rinaldi, ha facoltà di parlare.

Rinaldi. Io veramente dovrei rispondere a parecchie cose...

Presidente. Non è il caso, onorevole Rinaldi, dal momento che l'onorevole ministro accetta che sia presa in considerazione la sua proposta di legge.

Rinaldi. Appunto per questa ragione mi riservo di rispondere alle opinioni manifestate dall'onorevole ministro in altra occasione.

Presidente. Ora interrogo la Camera per sapere se intenda prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Rinaldi.

(La Camera delibera di prenderla in considerazione).

Seguito della discussione sul disegno di legge relativo alla diminuzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge intorno alla diminuzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari.

La Camera rammenta che ieri fu chiusa la discussione generale. Si passerà ora alla discussione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1º, secondo le proposte fatte dalla Commissione, accettate dal Governo:

“ Art. 1. Sono modificati come appresso i seguenti dazi d'entrata della tariffa doganale:

(10) Caffè per quintale L. 140 ”

(13) Zucchero:

a) di prima classe ” ” ” 78 50

b) di seconda classe ” ” ” 65 25

(14) Confetti e conserve con zucchero o miele ” ” ” 80 ”

(16) Siropi:

a) per bibite . . . ” ” ” 55 ”

b) di fecola . . . ” ” ” 30 ”

(18) Cioccolata . . . ” ” ” 120 ”

(28) Tabacco:

a) in foglie e costole di foglie (proibito)

b) in sigari manilla, avana, uso avana e spagnolette, al chilogrammo L. 35 ”

c) fabbricato di qualsiasi altra qualità al chilogrammo. L. 20 »

Al numero 9 c) della tariffa doganale è aggiunta la seguente nota:

“ Per le essenze spiritose di rhum, cognac e altre contenenti spirito, sarà, oltre il dazio, riscossa una sopratazza di lire 85 il quintale, anche senza difalcare il peso de' recipienti immediati. ”

La differenza che corre tra il disegno di legge del Governo e quello della Commissione consiste in ciò: che all'articolo 1° ove è detto: *b) zucchero di 2^a Classe lire 64*, la Commissione propone che si dica: *lire 65.25*; e nell'aggiunta che la Commissione stessa propone in fine dell'articolo, e della quale do lettura:

“ Fermo il disposto della nota aggiunta al n. 8 della tariffa doganale, non è ammesso in nessun caso lo sdaziamento degli olii minerali a peso reale o a peso netto legale. ”

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Elia.

Elia. Non è un discorso che io intendo fare alla Camera; ma una calda raccomandazione, perchè non venga danneggiata un'industria nazionale, che dà pane a migliaia dei nostri operai: parlo dell'industria delle raffinerie degli zuccheri.

Il disegno di legge presentato dall'onorevole Magliani era già abbastanza dannoso per l'industria delle raffinerie, perchè, portandosi il dazio d'introduzione dei zuccheri greggi a lire 64, non si manteneva più la giusta misura determinata dai trattati commerciali di quattro quinti. In fatti se questa misura fosse stata mantenuta, il dazio sugli zuccheri raffinati avrebbe dovuto essere di lire 80 al quintale.

Ora la Commissione viene a peggiorare di assai questo stato di cose, e forse condurrà alla rovina la nostra industria della raffinazione che dà lavoro e pane a migliaia e migliaia di operai se si ostinerà, il che spero non voglia fare, nella sua proposta di portare il dazio degli zuccheri greggi a lire 65.25, mantenendo un dazio di lire 78.50 per i raffinati. Il che vorrebbe dire favorire l'industria estera a danno della nazionale. Con questo sistema si verrebbe ad inalberare proprio la bandiera del protezionismo a rovescio, e ciò nel momento in cui anche i più convinti liberisti di Europa cercano di trovare modo di aiutare la industria nazionale, senza decampare da quei principii liberali che pure professano.

Ora, venire qui a dire agli industriali esteri: voi avrete una protezione per i vostri zuccheri

raffinati, perchè le nostre industrie hanno già abbastanza remunerazione, mi pare una cosa un poco eccessiva.

Adunque, se è necessario che il bilancio abbia un qualche aumento, oltre a quello che l'onorevole ministro delle finanze ha proposto, si faccia una giusta ripartizione di questi nuovi carichi e si aggravi tanto lo zucchero greggio che il raffinato. Questo sarebbe un provvedimento giusto, e nessuno avrebbe ragione di lagnarsene; nè io negherei ad esso il mio voto.

Ma, signori, favorire l'industria estera per danneggiare quella nazionale, io proprio non mi sento di poterlo fare. E non dico altro.

Presidente. Onorevole Nervo, Ella ha presentato un emendamento; ha facoltà di svolgerlo.

Nervo. Io aveva presentato il mio emendamento coerentemente alla convinzione che non sia conveniente nè giusto aumentare il dazio di entrata sugli zuccheri e la tassa di fabbricazione sullo zucchero indigeno senza aver mezzo di assicurare all'erario un compenso alla perdita prodotta dalla abolizione dei decimi di guerra e alla riduzione del prezzo del sale.

Ma poichè l'onorevole Magliani, riconoscendo la giustizia delle domande di coloro che ravvisano esagerato il movimento delle spese ordinarie, ieri promise che avrebbe proposto delle note di variazione tendenti ad assicurare al bilancio almeno un'economia di 7 milioni, io prendendo nota di questa promessa del ministro delle finanze, faccio affidamento sul patriottismo della Commissione del bilancio, perchè essa domandi a ciascuno degli altri ministri, che mettono continuamente il loro collega delle finanze nella quasi impossibilità di far fronte alle spese, quelle riduzioni che senza danno dei servizi possono essere consentite sui loro bilanci rispettivi.

Data questa condizione nuova di cose, io non ho più grande ragione per sostenere la mia proposta di eliminare l'aumento accettato dalla Commissione. Perciò io la ritiro e spero che il ministro delle finanze vorrà prendere in considerazione l'atto di conciliazione che io faccio in questo momento per evitare alla Camera di non deliberare una proposta di aumento di dazio che certo sarà accolto poco favorevolmente dalle popolazioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Randaccio.

Randaccio. La onorevole Commissione propone di aumentare di lire 1.25 al quintale il dazio proposto dal Ministero sugli zuccheri di seconda classe, elevandolo così da lire 64 a lire 65.25.

Io non avrei fatto osservazione alcuna se la

onorevole Commissione avesse proposto di aumentare proporzionatamente anche gli zuccheri di prima di classe, ossia i raffinati; ma non avendolo essa fatto, io trovo che le nostre Società nazionali per la raffinazione degli zuccheri ne risentiranno un gravissimo danno, perchè si aprirà nuovamente la via del nostro paese ai raffinatori stranieri.

La onorevole Commissione giustifica l'aumento da essa proposto con l'erronea supposizione che il Ministero abbia aumentata la preesistente protezione a favore dell'industria nazionale ed a danno dell'erario; ma basta fare una semplice proporzione aritmetica per dimostrare l'equivoco in cui è incorsa la onorevole Commissione.

Il regime daziario precedentemente usato era di lire 53 sullo zucchero greggio, e di lire 66.25 sul raffinato, cioè una differenza fra greggio e raffinato di lire 13.25 al quintale. Il Ministero elevando il dazio sui greggi da lire 53 a lire 64 avrebbe dovuto, per mantenere la proporzione testè indicata, elevare il dazio sui raffinati a lire 80 al quintale, come ben disse testè l'onorevole mio amico Elia, invece lo limitò a lire 78.50, cioè ridusse la preesistente protezione sui raffinati dal 25 al 22 per cento; adunque è evidente che il Ministero non che proteggere eccessivamente le raffinerie nazionali, come suppone la Commissione, le aveva invece pregiudicate. Certo è che le modificazioni che si vogliono ora introdurre nel regime daziario degli zuccheri recherebbero un colpo fatale alle raffinerie nazionali, perchè la protezione ad esse accordata verrà ad essere diminuita del 20 per cento circa; siccome però io stimo difficile che Ministero e Commissione vogliano rinunciare alla somma di un milione e 320 mila lire che sarebbe prodotta dall'aumento del dazio sugli zuccheri di seconda classe, così proporrei di mantenere questo aumento, ma di elevare il dazio sugli zuccheri di prima classe a lire 81.

Per ragione di proporzione l'aumento su questi ultimi dovrebbe essere di lire 81.56; ma io, però, reputo sufficiente l'aumento fino a lire 81. Lo zucchero raffinato consumato in Italia nel 1885 fu di quintali 900,000, di cui appena 70,000 erano di zuccheri raffinati esteri. Onde l'aumento di dazio da me proposto, mentre che gioverebbe all'industria nazionale, non graverebbe menomamente sui nostri consumatori, l'interesse dei quali sta a cuore a me come all'onorevole Commissione.

Spero quindi che tanto l'onorevole ministro quanto l'onorevole Commissione vorranno fare buon viso alla mia proposta, che consiste, ripeto nell'elevare a lire 81 il dazio sugli zuccheri di prima classe.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Branca, relatore. La Commissione mantiene le sue proposte, che il ministro ha detto di accettare, e desidera sapere l'ultima opinione del ministro prima di esporre le ragioni che suffragano le proposte fatte dalla Commissione stessa.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Io dirò brevissime parole. Nella relazione ministeriale, che precede il presente disegno di legge, a pagina 83, fu fatto il calcolo preciso della protezione, di cui godono oggi le raffinerie degli zuccheri. Questa protezione oggi è di lire 7.35, compresa in questa cifra la spesa di raffinazione. Con la proposta fatta dal Ministero di elevare il dazio sugli zuccheri raffinati a lire 78.50, ed il dazio sugli zuccheri di seconda classe a lire 64, si manteneva la medesima proporzione quasi invariata; non vi era che una lievissima differenza di qualche centesimo.

Ripeto: i calcoli esposti a pagina 83 della relazione sono chiarissimi ed esatti. A questi la Commissione ha contrapposto un diverso conteggio, dal quale apparisce essersi confuso l'ammontare della differenza aritmetica fra i due dazii (quello sul greggio e quello sul raffinato) con la differenza proporzionale; quindi se si trattasse di fare una questione semplicemente di numeri, io dovrei mantenere la proposta ministeriale.

Ma la questione è un'altra: È necessario mantenere l'attuale protezione alle raffinerie, la quale è assai grande?

Sappiamo che le raffinerie godono di una vita molto rigogliosa. Sono sorte sotto l'impero di una protezione assai alta; ma ormai possono camminare ancor quando questa protezione venga diminuita.

Aggiungo a ciò, che con gli articoli 2 e 3 di questo stesso disegno di legge si propone il *draw-back* a favore delle raffinerie nazionali, il che è un grande vantaggio, e risponde ad un antico loro desiderio, perchè lavorando per l'esportazione possono mettersi in grado di accrescere la prosperità loro.

E per questa considerazione che io accetto la proposta della Commissione, la quale migliora il bilancio dello Stato di 1,300,000 lire, grazie ad un aumento di tributo che non pesa, si può dire, sul consumatore. La Camera intende come il ministro delle finanze non possa rinunziare a questo sollievo del bilancio, che gli vien proposto dalla Commissione medesima.

Quanto poi ad aumentare ancora fino ad 81 lire, se non ho male inteso la proposta dell'onorevole Randaccio, il dazio sugli zuccheri raffinati, io credo che sia una questione molto grossa; perchè qui si tratterebbe di aggravare maggiormente i consumi, tanto più che le raffinerie nazionali non hanno guadagnato quasi tutto il mercato del paese, ma bensì una certa quantità di zuccheri raffinati viene ancora importata dall'estero.

L'aumento proposto farebbe rialzare necessariamente il prezzo degli zuccheri raffinati, deprimendo i consumi e stimolando maggiormente il contrabbando, che già nuove alla finanza aspra guerra.

Per queste varie considerazioni il Ministero ha accettato la proposta della Commissione, e questa sua accettazione ora conferma.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Branca, relatore. Io mi limiterò a ribattere alcune osservazioni fatte dagli onorevoli Elia e Randaccio.

Comincerò con una dichiarazione generale, cioè che spesso quando qui si viene a parlare di protezione industriale, si viene a parlare di protezione di monopolio, e che ormai in questa Camera i soli non difesi sono i piccoli contribuenti e i piccoli industriali. Premessa questa dichiarazione, vengo alla questione delle raffinerie che si dicono minacciate dalla modificazione introdotta dalla Commissione.

I fatti sono così:

Le raffinerie erano sofferenti prima della legge del 1878. Dopo questa legge nel breve corso di 7 anni, come diceva testè l'onorevole Randaccio, sopra un milione di quintali di zucchero raffinato che si consuma, 70 mila quintali solamente vengono dall'estero.

Ma io posso assicurare che anche questi 70,000 quintali d'ora innanzi non verranno più: perchè prima venivano dall'estero per un fatto molto semplice ed è che fin da pochi anni fa vi era una sola raffineria. Ma dopo la legge del 1878 questa fabbrica è diventata floridissima. Poi se n'è formata una seconda con capitali così potenti che è quella che domanda il *drawback* per l'esportazione. Indi la prima fabbrica ha stabilito due succursali, una a San Martino e l'altra a Sinigallia: infine è venuta una quinta fabbrica importantissima che non funziona ancora, e che si è stabilita ad Ancona. Dunque, se con due fabbriche già tutto il mercato interno era preoccupato, immaginarsi ora con cinque! La Commissione ha voluto ridurre la

cessiva può soddisfare artificialmente l'industria ma può nello stesso tempo produrre una crisi.

Onde bisognava mantenere precisamente la proporzione aritmetica precedente; e qui rispondo all'onorevole Randaccio, che questa proporzione aritmetica non sta nel 13.25 rispetto al 53 o nel 13.25 rispetto al 78.50; ma cade sopra una determinata quantità al di là del lavoro e delle spese di produzione.

Ora, siccome il 13.25 era calcolato rispetto a un rendimento dell'88, e, a confessione degli stessi raffinatori, il rendimento è almeno del 92, si vede che la protezione invece di scendere, come si è detto, dal 25 al 22 secondo la proposta ministeriale e dal 25 al 20 secondo il progetto della Commissione, sale invece al 30. La dimostrazione è facile se si considera che le stesse lire tredici e centesimi venticinque, o meglio le lire sette e qualche cosa che è la differenza vera tra il dazio sui greggi e quello sui raffinati, tenuto conto della spesa di produzione e dei cali, non deve compensare la perdita di dodici chilogrammi di zucchero per quintale, ma solo di otto chilogrammi. Quindi la proporzione aritmetica è tutta a beneficio dei raffinatori, e se si fosse dovuta mantenere la proporzione primitiva si sarebbe dovuto ridurre di più la cifra. Ma non si è voluto ridurla per le ragioni addotte nella relazione ministeriale, cioè che se anche si dava un poco di più ai raffinatori, ciò contribuiva a ridurre i prezzi nell'interesse stesso del consumatore.

Ed ecco come tutti gli argomenti sulla proporzione aritmetica, sull'incoraggiamento a rovescio dell'industria nazionale, sulla protezione che si dava agli stranieri sono tutti campati in aria; e non risulterà altro che noi avremo una continuazione nello sviluppo delle raffinerie tanto che sarà necessario di dare i *drawbacks*.

Ora, rispetto a questa questione la Commissione si è mostrata molto benevola; ha invitato, come ora invita, il Ministero a fare degli studi accurati, studi che la Commissione non avrebbe potuto fare perchè si richioggono analisi chimiche, si richioggono lunghe indagini. Ma anche per risolvere questa questione della esportazione occorre che la protezione sia limitata; perchè altrimenti noi avremmo messo sul bilancio dei veri premi di esportazione pagati da tutti i contribuenti; e in questo momento in cui si parla di carichi gravi dei contribuenti, di finanza sofferente, io domando se si poteva rinunciare a una cifra cospicua per potere incoraggiare la esportazione di un prodotto che non ha base larga nell'economia del paese,

E con questo io vengo all'ultima risposta che debbo dare circa la proporzione delle tasse coi trattati.

Questa proporzione è stata stabilita, e saviamente stabilita, rispetto all'Austria, qualora in Italia si fosse potuto svolgere la grande industria dello zucchero, cioè un'industria che avesse avuto per base la terra.

Se in Italia si fosse potuto stabilire una larga coltivazione di barbabietola e di sorgo; se l'industria dello zucchero avesse potuto sorgere in Italia, come in Austria, e anche in Germania e in Francia, in modo che la raffineria non fosse che l'ultimo grado di tutta l'industria zuccherina, la quale abbracciasse la coltivazione della terra, la trasformazione industriale della materia prima; allora valeva la pena di fare sacrifici; perchè se tutti i contribuenti ne sopportavano un aggravio, una grandissima quantità di cittadini se ne sarebbero giovati. Ma per noi l'industria dello zucchero, come alcune altre, è un'industria che abbiamo creato mediante la legislazione; se non fosse il difalco del 13.25, l'industria non sarebbe sorta perchè noi non siamo naturalmente produttori di zucchero.

Ecco perchè quella facoltà che fu stabilita a questo scopo, che è stata conservata e che la Commissione ha voluto gelosamente custodire, e di cui si sarebbe giovata se avesse trovato modo di dare impulso e sviluppo alla produzione interna con le fabbriche dello zucchero di barbabietola; nel fatto poi non veniva applicata! Perchè, giovandosi la sola raffineria, si giova un'industria che oggi è eccessivamente protetta.

Per queste ragioni io credo che l'apprensione degli egregi oppositori sullo sviluppo delle raffinerie, sia proprio un'apprensione fuori di luogo. Ed io ricorderò, per chiudere queste mie parole, che le azioni delle principali raffinerie, le quali prima erano a 260 o 280 lire, salirono poi a 385; e negli ultimi sei mesi sono andate a 445! C'è un guadagno del 13 per cento sul loro valore capitale.

Ora, o signori, quando si va proprio con la lente dell'avarò cercando il peculio che si forma dal più piccolo produttore per imporlo, eh!, io credo che sia non solo giustizia, ma sia dovere dei rappresentanti del paese di dire ai maggiori contribuenti che paghino quello che ad essi spetta (*Benissimo! Bravo!*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Elia.

Elia. Io non ho la fiducia che ha l'onorevole Branca nella prosperità delle nostre raffinerie, inquantochè fino all'anno scorso esse non hanno dato

dividendo. L'hanno dato quest'anno per un caso eccezionale, e tutti ne sappiamo il motivo.

Dirò poi all'onorevole Branca che tra le raffinerie da lui citate, ve n'è una che è stata già chiusa.

Ora, se noi, per una industria la quale si crede possa, se non prosperare, almeno vivere, vogliamo porre degli intralci, vogliamo creare degli aggravii, io credo non facciamo cosa corretta. Del resto ho veduto che il ministro accetta la proposta della Commissione ed io non posso insistere nella mia sicuro che farei cosa inutile.

Presidente. Dunque verremo ai voti. Come la Camera ha inteso vi sono diverse proposte. Oltre l'articolo 1° proposto dalla Commissione e accettato dall'onorevole ministro delle finanze, c'è una aggiunta allo stesso articolo 1°, concordata tra Ministero e Commissione.

Viene poi la proposta dell'onorevole Randaccio.

Randaccio. Onorevole presidente, prevedendo quale sarebbe l'esito della votazione, la ritiro.

Presidente. Sta bene.

Essendo ritirata la proposta dell'onorevole Randaccio, e anche quella dell'onorevole Nervo, rileggo l'articolo 1° della Commissione, accettato dall'onorevole ministro.

« Art. 1. Sono modificati come appresso i seguenti dazi d'entrata della tariffa doganale:

(10) Caffè	per quintale	L.	140	»
(13) Zucchero:				
a) di prima classe	»	»	78	50
b) di seconda classe	»	»	65	25
(14) Confetti o conserve				
con zucchero o miele	»	»	80	»
(16) Sciroppi:				
a) per bibite	»	»	55	»
b) di fecola	»	»	»	30
(18) Cioccolata	»	»	»	120
(28) Tabacco:				
a) in foglie e costole di foglie	(proibito)			
b) in sigari manilla, avana, uso				
avana e spagnolette, al chilog.	L.	35	»	
c) fabbricato di qualsiasi altra qualità	»	»	20	»

Al numero 9 c) della tariffa doganale è aggiunta la seguente nota:

« Per le essenze spiritose di rhum, cognac e altre concernenti spirito, sarà, oltre il dazio, riscossa una sopratassa in lire 85 il quintale, anche senza diffalcare il peso de' recipienti immediati ».

Lo pongo a partito.

(*E' approvato.*)

Poi viene l'aggiunta proposta d'accordo dal Ministero e dalla Commissione:

“ Fermo il disposto della nota aggiunta al n. 8 della tariffa doganale, non è ammesso in nessun caso lo sdaziamento degli olii minerali a peso reale o a peso netto legale „.

Pongo a partito quest'aggiunta.

(È approvata).

Pongo a partito il complesso dell'articolo 1.

(È approvato).

“ Art. 2. È ammessa la restituzione del dazio sullo zucchero greggio importato, destinato all'esportazione dopo essere stato raffinato.

“ Le raffinerie le quali domanderanno di poter godere di questo beneficio, non potranno immettere nei loro opifici zuccheri di ricchezza inferiore a 80 per cento nè maggiore di 98 per cento; saranno soggette alla vigilanza permanente degli agenti di finanza e dovranno rimborsare le relative spese. „

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Petriccione.

Petriccione. L'onorevole ministro, introducendo in questo disegno di legge l'articolo 2, intese di facilitare la esportazione degli zuccheri raffinati; e di questo, senza dubbio, gliene va data lode; però, credo che i mezzi che si vengono ad adottare con questo articolo non siano tali, da promuovere siffatta esportazione. Quasi tutti i paesi che hanno raffinerie, danno un premio di esportazione, al di là di quanto le fabbriche pagano per la tassa di fabbricazione; di fatti, in Germania, per la esportazione degli zuccheri raffinati, si dà un premio di marchi 5. 40. Ora noi non domandiamo pei nostri raffinatori un premio di esportazione, perchè una esportazione che si basasse sopra un premio sarebbe artificiale; ma credo però giusto che non si aggravino le nostre raffinerie di altre spese oltre quelle che dovranno sopportare per l'industria stessa. Quando vedo che si stabilisce in questo articolo che le spese necessarie per la sorveglianza nelle fabbriche dovranno essere sopportate dai raffinatori, io debbo credere che non si voglia l'esportazione del raffinato. Difatti gli altri paesi che esportano zuccheri, non fanno sopportare alcuna spesa agli esportatori; e noi dobbiamo far sopportare ai nostri raffinatori, con danno evidente per essi, una spesa superiore al necessario?

Ma credo si potrebbe rimediare a tutto ciò; nello stesso articolo è detto che, per gli zuccheri destinati all'esportazione, si dovrà tener conto della

ricchezza zuccherina, e che sia codesta ricchezza non superiore, mi pare, al 98 per cento, nè inferiore all'80. Ora io credo che si potrebbe essere sicuri della quantità di zucchero che s'importa in una distilleria, e tener carico della ricchezza importata, e scaricare così la ricchezza zuccherina esportata. Tanto più che l'articolo 5° della legge stabilisce che si debba fare un regolamento per codeste fabbriche.

Ecco perchè io mi permetto di pregare l'onorevole ministro delle finanze, e la Commissione, di accettare che siano cancellate dall'articolo 1° le parole: “ e dovranno rimborsare le relative spese. „

Spero che la Commissione ed il ministro vorranno accettare questo lieve emendamento.

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Magliani, ministro delle finanze. Io pregherei l'onorevole Petriccione di non insistere nella sua proposta. Evidentemente le spese di vigilanza debbono essere rimborsate al Governo. Se noi togliessimo questa prescrizione dall'articolo 1°, indubitatamente bisognerebbe includerla nel regolamento, di cui si parla all'articolo 5; ora a me pare che tale disposizione trovi sede più opportuna nella legge.

Faccio poi notare all'onorevole Petriccione che, con questa disposizione riguardante il *drawback* per gli zuccheri raffinati, noi facciamo un passo arduo, aderiamo a un voto della nostra industria anche con un certo pericolo di compromettere la saldezza della imposta sugli zuccheri. Ora non cediamo alla tentazione di fare un altro passo forse più largo di quello che veramente si possa fare; contentiamoci dei limiti moderati nei quali la proposta viene oggi presentata. L'esperienza darà norme per i regolamenti ed anche per le leggi future; oggi si tratta di stabilire il principio del *drawback*, che è stato contrastato per il passato, e credo che la Camera debba essere soddisfatta di affermare il principio, salvo a studiare meglio più tardi le condizioni che bisognerà stabilire, affinchè il nuovo istituto abbia pratico effetto a favore della industria.

Io spero che l'onorevole Petriccione non vorrà insistere oggi nella sua proposta.

Presidente. Onorevole Petriccione, insiste nel suo emendamento?

Petriccione. Dovrei dire qualche parola in risposta all'onorevole ministro; ma dopo che egli ha dichiarato che si provvederà all'interesse di quelle raffinerie le quali vorranno esportare lo zucchero, io non insisto, anche perchè credo che il mio emendamento non troverebbe appoggio.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 2, del quale do nuovamente lettura :

“ Art. 2. È ammessa la restituzione del dazio sullo zucchero greggio importato, destinato alla esportazione dopo essere stato raffinato.

“ Le raffinerie le quali domanderanno di poter godere di questo beneficio, non potranno immettere nei loro opifici zuccheri di ricchezza inferiore a 80 per cento nè maggiore di 98 per cento; saranno soggette alla vigilanza permanente degli agenti di finanza e dovranno rimborsare le relative spese „.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti articoli fino al 5 inclusive).

“ Art. 3. Per tutti gli zuccheri immessi in dette raffinerie, qualunque ne sia la destinazione, sarà determinata la quantità di prodotto cristallizzabile con l'analisi polarimetrica, dedotte le ceneri e il glucosio.

“ Il coefficiente di riduzione dei gradi polarimetrici è fissato a due, tanto per le ceneri, quanto pel glucosio. Non si terrà conto delle frazioni di grado se saranno inferiori a un decimo, e nel calcolare il rendimento del greggio in zucchero cristallizzabile sarà consentito un abbuono di uno e mezzo per calo di raffinazione „.

“ Art. 4. Per la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati esportati, sarà tenuto calcolo della ricchezza media di tutto lo zucchero immesso nell'opificio, per la raffinazione, in ciascun semestre. Giusta i risultamenti di questa media sarà determinato l'ammontare del rimborso finale della tassa pagata sul greggio per lo zucchero raffinato esportato nel semestre. Al momento della esportazione per ogni quintale di zucchero raffinato sarà, provvisoriamente, rimborsata una somma corrispondente a lire 68 per ogni quintale di zucchero raffinato.

“ Agli effetti delle disposizioni della presente legge concernenti la restituzione del dazio, saranno considerati raffinati gli zuccheri, che, previo accertamento della purezza da parte degli agenti della finanza, saranno esportati in pani o saranno ridotti in polvere alla presenza degli agenti medesimi.

“ Gli zuccheri in pani saranno calcolati pel loro peso totale soltanto allora che siano assolutamente puri, duri e secchi „.

“ Art. 5. Un regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il parere del Consiglio del commercio e quello del Consiglio di Stato, stabilirà quali siano i requisiti d'ordine tecnico che

le raffinerie dovranno presentare per essere ammesse alla restituzione del dazio, le dogane dalle quali potrà aver luogo l'importazione degli zuccheri destinati alla raffinazione e indicherà le norme per l'esecuzione delle disposizioni della presente legge risguardanti la restituzione del dazio sugli zuccheri raffinati, destinati all'esportazione „.

“ Art. 6. Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 44.45 per ogni quintale di zucchero di seconda classe, e di lire 49.65 per ogni quintale di zucchero di prima classe prodotto „.

L'onorevole Nervo propone un'aggiunta a quest'articolo, che sarebbe la seguente:

“ I fabbricanti di zucchero indigeno potranno contrattare coll'amministrazione delle finanze un abbuono, in forza del quale le quantità di zucchero raffinato imponibili saranno determinate in ragione del peso delle barbabietole adoperate nella fabbricazione, sulla base di un prodotto del cinque per cento di tale peso, anche nel caso in cui tale prodotto non raggiunga questa proporzione. Con apposito regolamento saranno stabilite le norme per l'applicazione di siffatti abbonamenti „.

L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

Nervo. Dopo ciò che ebbi l'onore di dire, ieri, alla Camera su quest'argomento, approfittando della discussione generale, non ho più nulla da aggiungere; solamente rammenterò all'onorevole ministro delle finanze che le condizioni fatte dalla legge del 1883 alle fabbriche di zucchero indigeno, sono tali che, a mio avviso, costituiscono ancora un ostacolo quasi insormontabile perchè esse possano progredire e moltiplicarsi.

Io temo molto che la nostra Direzione delle gabelle sia persuasa della necessità di contrariare lo sviluppo delle fabbriche dello zucchero indigeno, temendo che il progresso di questa fabbricazione venga a menomare l'introduzione dello zucchero greggio estero, e quindi l'entità dell'introito che quest'introduzione procura alle finanze dello Stato.

Io credo che il vero motivo della persistente opposizione più o meno velata, che la Direzione delle gabelle fa a questa industria, sia proprio quello da me accennato, il timore cioè di pregiudicare l'entrata sui dazi degli zuccheri greggi. Ebbene, onorevole Magliani, io La prego di considerare che le fabbriche, le quali ora funzionano, non sono che due o tre; che, fra tutte, non danno una produzione superiore ai quattro o cinque mila

quintali, e che questa produzione a fronte della quantità degli zuccheri greggi che vengono in Italia dall'estero, è una produzione assolutamente microscopica.

D'altra parte l'agricoltore italiano, che non può più rivolgersi alle antiche colture del grano e degli altri cereali, senza esporsi quasi ad una perdita, a motivo della concorrenza, e dei centesimi addizionali, e del dazio consumo, si trova nella necessità di ricorrere alle industrie agricole, che possono fornirgli qualche compenso; ora in Italia di industrie agricole non ci è che quella dei bozzoli. Ma, onorevoli colleghi, voi sapete a quante peripezie essa sia esposta, massime per la concorrenza asiatica e per altre cause.

Onde io credo che l'onorevole ministro delle finanze, senza pregiudicare l'entrata attuale del dazio sugli zuccheri greggi, possa fare un passo di più di quello fatto con la legge del 1883, promossa con tanta convinzione dall'onorevole nostro collega Canzi.

Con quella legge (è bene il rammentarlo) l'onorevole ministro delle finanze ha concesso che, invece di determinare la quantità di zucchero fabbricato in questi opifici nazionali col sistema rigoroso dell'esercizio, e, direi quasi, con una specie di contatore applicato anche all'accertamento delle materie zuccherine tassabili, ha concesso, dico, che si determini la quantità di zucchero tassabile contenuto nello zucchero di barbabietola, adottando una certa tolleranza che possa servire quasi di premio al fabbricante. Ed è cotesta una discreta concessione; ma non è sufficiente.

Le fabbriche non si svolgono perchè debbono pagare, si può dire, tutto il quantitativo di zucchero che producono, mentre in Austria ed in Germania, come dissi l'altro giorno, ed anche in Francia, c'è il sistema di daziare il prodotto in ragione della materia prima impiegata, metodo che assicura ai fabbricanti austriaci un beneficio, per cui possono inondarci di zucchero sino alle nostre porte, mentre noi non sappiamo fabbricarlo e dobbiamo, per acquistarlo, mandare dei milioni d'oro all'estero.

Ed Ella, onorevole Magliani, che si è tanto adoperato per abolire il corso forzoso e tener fermo l'oro in paese, sa che per ottenere questo non basta il mantenere alta la rendita all'estero tanto che non venga a rimborsarsi da noi; il vero metodo per risolvere il corso forzoso e la questione monetaria per noi è quello di promuovere lo sviluppo delle industrie nazionali, per prodotti similari delle quali noi siamo tributari ora dell'estero per ingenti somme. Mi si dirà che questa

industria degli zuccheri essendo da noi nascente non deve tanto preoccuparci; ma io risponderò che se così avesse ragionato la Francia quando nel 1817 non fabbricava che 15 o 16 milioni di chilogrammi di zucchero, se non avesse aspettato 18 anni prima di daziare quell'industria, ora non sarebbe giunta ad una produzione di 500 milioni di chilogrammi e ad un reddito per l'erario di 75 o 80 milioni.

Ripeto dunque che bisogna, come dissi ieri, seminare per raccogliere; e siccome, in questo caso, la mia proposta non pregiudica in nulla la finanza, ma è solo un po' liberale verso l'agricoltura alla quale si cerca di fare avere dei compensi con nuove colture sulle vecchie dei cereali, così io credo che, essendo conforme ai sani principi di economia, il ministro vorrà accettarla, giacchè io sono stato molto condiscendente nel ritirarne altre.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Anzitutto io prego il mio amico Nervo di non attribuire alla Direzione delle gabelle l'intenzione di ostacolare il progresso dell'industria degli zuccheri, mentre l'amministrazione ha anzi fatto tutto il possibile per agevolarla.

Come dissi ieri, mi pare che non nel reggimento fiscale, ma in altre contingenze debbasi cercare la causa del decadimento di quest'industria, che sta tanto a cuore dell'onorevole Nervo.

Quanto alla sua proposta, mi permetto di osservare che la legge recente del 1883, da lui accennata, approvata dal Parlamento dietro proposta ed iniziativa dell'onorevole Canzi, ha introdotto l'opzione fra il trattamento indiziario e quello stabilito dalle disposizioni anteriori. Ora è passato troppo poco tempo per poter giudicare degli effetti di questa legge, per poter vedere se convenga o no cangiarla in qualche parte, onde non mi pare conveniente modificarla incidentalmente in occasione di questo disegno di legge.

Io non so per esempio se la modificazione proposta dall'onorevole Nervo sia favorevole o dannosa a questa industria, perchè non l'ho studiata; se fosse qui presente l'onorevole Canzi potrebbe rischiarare forse molto meglio l'opinione dell'Assemblea sopra questo argomento. Però mentre per queste ragioni che mi sembrano abbastanza persuasive, io pregherei l'onorevole Nervo a non insistere perchè sia introdotta in questa legge la sua proposta, prendo impegno di studiare l'argomento, perchè mi pare degno di esame. L'argomento va studiato sotto il rapporto tecnico in

raffronto ai risultati ottenuti prima e dopo la legge del 1883, ed anche in confronto alle esperienze dei paesi stranieri. Ciò sarà fatto dall'amministrazione con la massima diligenza, e prometto all'onorevole Nervo che appena gli studi medesimi siano compiuti, non mancherò di presentare alla Camera delle proposte su quest'argomento speciale.

E per indurre anche meglio l'onorevole Nervo a non insistere oggi nella sua proposta, gli dirò che il suo concetto potrebbe forse in massima accettarsi, perchè in fondo non è che un eccitamento a contrattare degli abbonamenti con i fabbricanti di zuccheri indigeni. Ma possiamo essere certi che nel momento attuale il 5 per cento sia una proporzione giusta? In ogni modo è bene che siffatta materia sia esaminata sotto tutti i suoi aspetti, onde ne possa scaturire una proposta matura. Io spero che dopo queste dichiarazioni ed in vista degli impegni che prendo, l'onorevole Nervo non vorrà insistere ulteriormente nella sua proposta.

Nervo. Io credevo che dopo tre anni da che la legge proposta dall'onorevole Canzi è stata votata e dal momento che si applica la tassa con l'intervento degli agenti di finanza nelle fabbriche per vedere i risultati che si ottengono, l'amministrazione, per le poche fabbriche esistenti, avesse già raccolti dati in modo da avere un criterio delle risultanze ottenute dall'applicazione della legge.

Siccome però l'onorevole ministro mi dice che non può pronunziarsi sulla quistione perchè gli mancano i dati, così attenderò che questi dati siano raccolti.

Non potendo poi indurre nell'onorevole ministro la persuasione che ho io, che ho seguito da vicino le fasi di questa industria, e d'altra parte avendomi l'onorevole ministro promesso di studiare la cosa, io ritiro la mia proposta, e spero che egli l'anno venturo vorrà farci conoscere in quali condizioni si trovi questa industria nascente nel nostro paese.

Branca, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Branca, relatore. Ho chiesto di parlare solamente per dire che la Commissione è favorevole al concetto manifestato dall'onorevole Nervo, il quale concetto fu ampiamente svolto anche nella relazione.

La legge del 1883 non ha potuto dare tutti i buoni risultati che se ne aspettavano perchè contemporaneamente alla sua applicazione è avvenuto un nuovo e grande ribasso sul prezzo degli zuc-

cheri; ma questo esperimento fatto in un cattivo momento non deve scoraggiare per l'avvenire; e perciò la Commissione associandosi al concetto dell'onorevole Nervo, prende atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze, le quali ci assicurano che questo argomento sarà studiato, nell'interesse della produzione indigena dello zucchero.

Presidente. Non essendovi proposte pongo a partito l'articolo 6 di cui do nuovamente lettura.

« Art. 6. Le fabbriche di zucchero indigeno saranno soggette alla tassa di lire 44.45 per ogni quintale di zucchero di seconda classe, e di lire 49.65 per ogni quintale di zucchero di prima classe prodotto ».

(È approvato).

« Art. 7. La restituzione della tassa sui prodotti contenenti zucchero destinati all'esportazione all'estero sarà concessa nella misura indicata nella tabella allegata A, che fa parte integrante della presente legge ».

Ora qui occorre dar lettura della tabella A avvertendo che con la semplice lettura la tabella medesima s'intenderà approvata; salvo s'intende la facoltà a ciascuno di parlare sopra ogni numero della tabella, e di fare quelle proposte che crederà opportune.

Intanto ne do lettura:

« Tabella A. Restituzione di tassa sullo zucchero pei prodotti che si esportano all'estero.

« Vermouth a uso Torino contenente zucchero.

« Unità che serve di base alla restituzione - Etto-litro. — Somma da restituire per ogni unità lire 4.20 — Quantità minima ammessa alla restituzione litri 100 ».

Nervo. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Nervo. Io desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, sopra il primo prodotto indicato in questa tabella, che è il vermouth.

Come ebbi l'onore di rilevare ieri l'altro, il vermouth è una produzione che va estendendosi in tutte le nostre provincie, dove si hanno dei vini adatti per la fabbricazione di cotesta bevanda.

La quale, per l'esperienza che si ha in Italia, si produce in tale condizioni, che può essere oggetto di una esportazione molto rilevante in America e nel nord d'Europa; ma con la nuova tassa, questa bevanda essendo stata classificata fra i liquori, la sua esportazione non è più possibile.

Io però mi occupo soltanto della misura della restituzione del dazio della materia zuccherina

contenuta nel vermouth. Ebbene, onorevole ministro, io ho proprio da fonte precisa che nel vermouth fabbricato in qualsiasi provincia d'Italia si mettono per lo meno 9 o 10 chilogrammi di zucchero di prima qualità per ogni ettolitro. Ora se il fisco si limita a restituire lire 4.20 per ogni ettolitro, mi pare che questa somma sia al di sotto di ciò che propriamente sarebbe dovuto al fabbricante, avuto riguardo al prezzo che lo zucchero gli costa nel paese: la somma che si restituirebbe non è dunque sufficiente.

Se si trattasse di una derrata che si consuma in paese, sarebbe un nuovo aumento sul consumo e pazienza; ma trattandosi dell'esportazione, io dico che bisogna preoccuparsi degli effetti di questa restituzione.

Se l'onorevole Magliani ha potuto esaminare questa parte della questione, credo converrà con me che bisogna aumentare la somma da restituire perchè quella stabilita non è sufficiente ad assicurare l'esportazione del vermouth; tanto più che in Francia, come dissi l'altro ieri, hanno trovato assai conveniente di obbligare il fabbricante italiano che esporta il vermouth a pagare la tassa sullo zucchero contenuto nel vermouth stesso in ragione di 0.48 per quintale. Anche questa circostanza viene in aiuto alla preghiera che io faccio al ministro di esaminare la cosa per non stabilire una proporzione la quale risulta di assoluto impedimento all'espansione di un'industria che ha tutti i requisiti per acquistare maggior proporzione. Siccome è cotesto un fatto particolare che non ha nemmeno potuto esser

messo sotto gli occhi della Commissione, così io proporrei, se il disegno di legge sarà ancora in discussione domani, che si esaminasse la cosa, o, per lo meno, che il ministro delle finanze facesse la riserva di presentare una proposta per modificare quella che ci sta dinanzi. Ad ogni modo ripeto che questa somma di restituzione è assolutamente inferiore a ciò che sarebbe realmente dovuto, secondo lo stesso concetto dell'onorevole ministro delle finanze.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Rispondendo all'onorevole Nervo, farò un'osservazione generale, che vale per tutte le voci comprese in questa tabella.

Le condizioni ed il modo di restituzione della tassa sono sanciti con le leggi attualmente in vigore, le quali furono approvate dal Parlamento e giusta i criteri stabiliti dal Consiglio superiore del commercio. La tabella si presenta ora alla approvazione della Camera unicamente per variare la misura della restituzione, in corrispondenza all'aumento della tassa sugli zuccheri; ma in essa non si può tener conto della quantità della materia prima adoperata nelle varie industrie.

Perciò io terrò conto della raccomandazione dell'onorevole Nervo, ma non mi pare che in questo caso sia opportuno di discutere a fondo la proporzione e la giustizia della restituzione già sancita dalle leggi in vigore.

Presidente. L'onorevole Nervo non fa nessuna proposta?

Nervo. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

Presidente. Rimano dunque approvata questa prima voce della tabella.

	Somma da restituire per ogni quintale	Quantità minima ammessa alla restituzione
Cedri, arancie, limoni e loro scorze canditi	L. 51.20	Chilogr. 25
Frutti canditi alla portoghese e alla parigina	» 51.20	» 25
Frutti canditi alla marsigliese, cioè al giulebbe	» 33.40	» 25
Frutti canditi riposti in scatole senza l'ultima cottura	» 33.40	» 25
Castagne diacciate (marrons glacés)	» 19.20	» 25
Castagne in conserva	» 27.95	» 25
Confetti	» 44.15	» 25
Mostarda composta allo zucchero	» 24.15	» 100
Torrone composto allo zucchero	» 8.45	» 50
Latte condensato	Secondo la quantità di zucchero risultante da analisi chimica.	» 500
Cioccolata senza cannella	L. 72.65	» 25
Cioccolata con cannella	» 76.30	» 25
Citrato di magnesia	Secondo la quantità di zucchero risultante da analisi chimica.	» 100

Pongo a partito l'articolo 7, col quale s'intende pure approvata la tabella A della quale ho dato lettura.

(È approvato).

« Art. 8. È imposta una tassa sulla fabbricazione del glucosio di lire 10 al quintale, che sarà pagata direttamente dai fabbricanti in ragione della quantità del prodotto, secondo le norme che saranno stabilite con regolamento da approvarsi per decreto reale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine.

Carmine. Quando si tratta di decretare la istituzione di nuove tasse, importa sempre di studiarne ponderatamente la scelta e l'ordinamento in modo da assicurare la maggiore entrata possibile all'erario col minor disagio possibile dei contribuenti.

Prendendo ad esaminare sotto questo aspetto la tassa sulla fabbricazione del glucosio, che viene proposta con l'articolo che stiamo discutendo, mi permetto di ricordare anzitutto alla Camera ciò che scriveva a proposito delle tasse di fabbricazione in generale uno degli uomini più competenti nella materia, l'illustre nostro collega Luzzatti in una delle sue dotte relazioni. Egli scriveva che le norme più elementari della scienza della finanza consigliano a restringere e non ad allargare le tasse di fabbricazione che riescono sempre assai moleste agli industriali, vincolandone la libertà d'azione, e che d'altra parte costituiscono una fonte continua di frodi a danno dell'erario.

Se è vero che le norme più elementari della scienza della finanza consigliano a non allargare le tasse di fabbricazione, riesce veramente incomprensibile, come si possa pensare ad attuarne una nuova, la quale, anche secondo le previsioni di chi la propone, non arriverebbe a dare un introito lordo di lire 200,000.

Ciò è tanto evidente, che anche l'onorevole ministro delle finanze e la Commissione giustificano la proposta, non tanto in vista del ricavo che si spera di ritrarre dalla nuova tassa, quanto considerandola come una misura di difesa dei prodotti che deve dare all'erario la tassa sugli zuccheri.

Si teme che, estendendosi notevolmente il consumo del glucosio, come surrogato dello zucchero, possa diminuire sensibilmente il consumo di questo, e scemare di conseguenza anche il prodotto della tassa che lo colpisce.

A corroborare questo timore, l'onorevole mini-

stro delle finanze adduce anche i reclami presentati dai raffinatori di zucchero, i quali lamentano appunto che la sostituzione del consumo del glucosio a quello dello zucchero, rechi danno tanto alle finanze dello Stato, quanto all'industria delle raffinerie.

Per riguardo al danno delle raffinerie osservo, che esso non deve essere tanto grande, se noi vediamo questa industria estendersi continuamente, facendo anche ottimi affari, come accennava poco anzi il relatore della Commissione. Riguardo al danno che può derivare all'erario dello Stato, occorre soprattutto investigare se realmente il consumo del glucosio sia così esteso da giustificare il timore che esso possa cagionare una notevole diminuzione nella tassa che colpisce lo zucchero.

Ora questo timore venne già dimostrato infondato dall'onorevole Luzzatti nella splendida sua relazione sul disegno di legge per la riforma della tariffa doganale, discusso in questa Camera nell'anno 1883. Fin d'allora si proponeva la tassa sulla fabbricazione del glucosio, che però non venne approvata. L'onorevole Luzzatti passando in rassegna i diversi usi nei quali il glucosio può essere sostituito allo zucchero, dimostrava, come questa sostituzione non potesse aver luogo se non in una misura assai ristretta. Egli osservava poi che l'industria del glucosio, introdotta in Italia soltanto da pochissimi anni, combatteva ancora contro non lievi difficoltà, non ostante il favorevole regime doganale.

E da queste considerazioni deduceva la conseguenza che non si dovesse portar variazione allo stato di cose preesistente, almeno finchè le circostanze non venissero a modificare i termini della questione. E concludeva dichiarando che il solo timore di futuri pericoli non bastava a giustificare la istituzione di una nuova tassa di fabbricazione, essendo sempre possibile provvedere, quando quei pericoli fossero diventati una realtà. Ed anche in questo caso, a suo avviso, la tassa avrebbe sempre dovuto colpire soltanto il glucosio solido, e non mai quello allo stato liquido.

Queste furono le considerazioni le quali indussero, nel 1883, a non approvare la proposta di una tassa sulla fabbricazione del glucosio.

E, poichè le circostanze non sono grandemente mutate in questi ultimi tre anni, credo che le stesse considerazioni dovrebbero condurre a prendere, anche oggi, una identica risoluzione.

Non sono mutate le circostanze per riguardo alla industria del glucosio. Il fatto, riconosciuto tanto dall'onorevole ministro quanto dall'onorevole relatore della Commissione, che il prodotto annuale

di tutte le fabbriche di glucosio esistenti in Italia (il quale, nel 1883, si calcolava a 18,000 quintali) non supera, neppure oggigiorno, i 20,000 quintali, dimostra quanto scarsi progressi abbia fatto questa industria negli ultimi tre anni.

Non sono mutate le circostanze neppure per riguardo alla possibilità di sostituzione del consumo del glucosio a quello dello zucchero: perchè il prezzo di questo, non ostante l'aumento di tassa ora proposto e provvisoriamente già attivato, per effetto della progressiva diminuzione del prezzo della materia prima, verificatasi in questi ultimi tempi, non arriva ancora a quella altezza alla quale arrivava pochi anni sono. Così che non può dirsi che oggi la posizione del glucosio sia notevolmente avvantaggiata in confronto di quella dello zucchero.

Devo però ammettere che una marcata differenza si manifesta fra la presente proposta e quella contenuta nel disegno di legge per la riforma della tariffa doganale del 1883; poichè allora la tassa sulla fabbricazione veniva proposta senza alcun corrispondente aumento del dazio doganale d'introduzione nello Stato, mentre oggi, insieme alla tassa di fabbricazione di 10 lire al quintale, si propone un aumento di egual misura nel dazio doganale.

Non è quindi esatto ciò che viene affermato dall'onorevole Branca nella sua relazione, che la presente proposta sia giustificata dal concetto di non voler accordare alle industrie eccessive protezioni artificiali. La misura di protezione del glucosio, anche secondo la presente proposta, rimarrebbe perfettamente identica a quella di cui gode attualmente; e l'unico effetto della nuova tassa, quando venisse attivata, sarebbe quello di far aumentare il prezzo del glucosio in Italia dell'importo della tassa stessa, ossia di 10 lire al quintale.

Ora è assai probabile che con quest'aumento di prezzo il consumo del glucosio scemerebbe notevolmente, rovinando di conseguenza l'industria, e rendendo, d'altra parte, impossibile alla finanza la riscossione anche di quel modesto ricavo che ora si presume di ottenere dalla nuova tassa.

Queste mie previsioni sono giustificate dal diverso grado di sviluppo della industria del glucosio in altri paesi; mi limiterò a citare l'Austria, dove in seguito all'attivazione della tassa di fabbricazione, la produzione del glucosio scemò notevolmente, e non poche fabbriche dovettero essere chiuse, e la Germania la quale, non avendo im-

posto alcuna tassa, vide questa industria fiorire al massimo grado.

Osserverò poi anche che il glucosio non viene sempre adoperato soltanto come surrogato dello zucchero; una gran parte del suo consumo in Italia consiste nell'uso che ne fanno le tessiture, le apprettature, le tintorie, le concerie ed altre industrie, le quali furono indotte ad usare il glucosio appunto per il suo buon mercato.

Aumentando il prezzo di questo prodotto, quelle industrie si vedrebbero assai probabilmente costrette ad abbandonarne l'uso per ritornare ad adoperare altre sostanze meno costose, e ciò con danno anche delle industrie stesse, le quali avevano visto migliorati i loro prodotti, appunto per effetto dell'uso del glucosio.

Anche quando viene adoperato come sostanza dolcificante, il glucosio sostituisce spesso piuttosto che lo zucchero altre sostanze inferiori, come ammette anche il Wagner in quelle parole che sono riportate nella stessa relazione dell'onorevole ministro, che accompagna il disegno di legge.

L'uso principale del glucosio, come surrogato dello zucchero, potrebbe verificarsi nella alimentazione domestica e nella fabbricazione dei vini e liquori; ma per quest'uso, evidentemente, il glucosio non potrebbe essere adoperato che allo stato solido; ed è per questo, io credo, che l'onorevole Luzzatti, come ho già accennato, opinava che, quando anche si fosse dimostrata la necessità di tassare la fabbricazione del glucosio, la tassa avrebbe sempre dovuto colpire solo il glucosio allo stato solido, e non mai quello liquido.

Osservo poi che lo stesso onorevole ministro nella sua relazione ammette che la fabbricazione del glucosio solido in Italia è piuttosto in diminuzione, che in aumento. Questo fatto, a me pare, dimostra all'evidenza quanto poco fondato sia il timore che lo zucchero possa trovare un serio concorrente nel glucosio.

Quanto poi all'uso che potrebbero fare del glucosio, come surrogato dello zucchero, i fabbricatori di vini e di liquori, mi permetta la Camera che io ricordi quanto, a questo proposito, scriveva l'onorevole Luzzatti nella sua relazione, della quale ho già parlato: "Se si pensa (scriveva egli) che il glucosio di fecola e dei cereali non ha raggiunto ancora la purezza necessaria al trattamento dei vini e dei liquori, se si pensa che, oltre ad una variabile quantità d'acqua, contiene circa il 20 per cento di idrati non dolci, che spirano sapori e profumi poco gradevoli, prescindendo dalla difficile conservazione dei vini, in tal modo confezionati, non si dura fatica a com-

prendere che l'industria enologica si guarderà bene, come si è guardata per il passato, di usare il glucosio, sia per acconciare i vini, sia per elevarne la potenza alcoolica, e che non potrà derivarne detrimento alcuno alla consumazione interna degli zuccheri raffinati e greggi. »

Da queste parole a me pare risulti dimostrato chiaramente come sia infondato anche il timore che i fabbricatori di vini e liquori possano far largo uso del glucosio come succedaneo dello zucchero.

Si è osservato che gli stessi motivi che indussero ad imporre ed inducono oggi ad aumentare la tassa sulla fabbricazione della cicoria preparata giustificano l'approvazione anche della tassa sulla fabbricazione del glucosio.

Però non regge il confronto fra questi due prodotti, perchè la cicoria sostituisce su larga scala il caffè e non serve ad altri usi, mentre invece il glucosio, come credo d'aver già dimostrato, sostituisce lo zucchero soltanto in pochi casi ed una gran parte del suo consumo, viene destinato ad usi affatto diversi da quelli dello zucchero.

Le considerazioni che ho fin qui svolte dimostrano, io credo, che se l'approvazione della tassa sulla fabbricazione del glucosio poteva sembrare intempestiva nel 1883, essa non sarebbe meno intempestiva al giorno d'oggi, tanto più che oggi è meno lontana la possibilità di colpire l'industria del glucosio indirettamente per altra via.

È noto infatti che la materia prima dalla quale si trae quasi esclusivamente il glucosio è la fecola di patate; è noto del pari che questa va esente da ogni dazio doganale all'introduzione nello Stato, in virtù del trattato di commercio con la Francia.

Non ostante questo favorevole regime doganale, l'industria della fabbricazione della fecola, fino a pochi anni or sono del tutto sconosciuta in Italia, fu recentemente tentata, ma l'esito non corrispose alla speranza di chi si era lanciato in quell'intrapresa; e se un moderato dazio non viene a proteggerla, l'industria della fabbricazione della fecola, la quale potrebbe riuscire di grande giovamento anche alla nostra agricoltura, assai difficilmente potrà sorreggersi nel nostro paese.

Se dunque alla scadenza del trattato che ora lo impedisce, scadenza che si verificherà alla fine dell'anno prossimo, venisse imposto un ragionevole dazio doganale all'introduzione nello Stato della fecola di patate, lo Stato ne ricaverebbe un'entrata certo non inferiore a quella che oggi si spera di ottenere con la proposta tassa sulla fabbricazione del glucosio.

Questa industria verrebbe ugualmente colpita,

ma in modo meno molesto, e più sopportabile dai fabbricanti: e, mentre la tassa sulla fabbricazione del glucosio riuscirebbe assai molesta per l'industria, il dazio doganale sulla fecola, oltre al vantaggio che recherebbe all'erario dello Stato, servirebbe anche a promuovere lo sviluppo in Italia di una nuova industria la quale, come già dissi, riuscirebbe di grande giovamento anche all'agricoltura.

Io sottometto queste mie modeste considerazioni all'onorevole ministro delle finanze, alla Commissione ed alla Camera, perchè vogliano compiacersi di esaminare se non sarebbe migliore consiglio soprassedere per ora dall'approvazione di questa nuova tassa di fabbricazione, la quale riuscirebbe certo assai molesta a coloro che ne sarebbero colpiti; ed assai difficilmente procurerebbe alle finanze dello Stato anche quel modesto introito, che ora si presume di ricavarne...

Nervo. Chiedo di parlare.

Carmine. ... e se non sarebbe preferibile, alla scadenza del trattato di commercio con la Francia, di istituire un ragionevole dazio all'introduzione nello Stato della fecola di patate, il quale assicurerebbe all'erario una rendita più vistosa, e più sicura, con molto minore disagio dei contribuenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Petriccione.

Petriccione. Io ho domandato di parlare, non per oppormi all'articolo 8, ma solo per vedere se sia possibile d'introdurvi una modificazione. Se è vero che bisogna difendere l'industria dello zucchero, non è men vero che bisogna difendere anche quella del glucosio. Ponendo una tassa di lire 10 sulla fabbricazione del glucosio si è creduto difendere lo zucchero dalla concorrenza del glucosio; ma non si è poi pensato di difendere il glucosio dal prodotto simile straniero.

Per questo rimane immutata la tassa ora in vigore, e quindi la protezione per la fabbricazione del glucosio diminuisce di 10 lire. Egli è per ciò che io vorrei pregare la Commissione ed il ministro di acconsentire che dopo le parole: " È imposta una tassa sulla fabbricazione " si aggiungessero queste altre " ed una sopratazza di confine " giacchè così si manterrebbe un equo trattamento alla fabbricazione del glucosio. E d'altra parte, come appunto osservava poc'anzi l'onorevole preopinante, le industrie che impiegheranno il glucosio come materia prima potranno domandare il rimborso della tassa di fabbricazione. Ed il ministro, valendosi delle facoltà che gli vengono dalla legge, dietro il parere del Consiglio superiore di industria e commercio, po-

trà accordare quella restituzione come si fa anche per altre industrie.

Io mi do pensiero dell'industria per sè stessa, e se io fossi in errore, sarò grato al ministro o alla Commissione se vorranno darmi degli schiarimenti.

Presidente. Onorevole Nervo?

Nervo. Io dirò brevemente che faccio mie le considerazioni economiche dell'onorevole Carmine sulla convenienza di sospendere la proposta tassa sulla fabbricazione del glucosio; tenendo altresì conto degli argomenti addotti nel 1883 dall'onorevole Luzzatti. Io non so se l'onorevole Carmine abbia anche rammentato alla Camera, che in Francia si stette 15 anni prima di tassare la fabbricazione del glucosio, segno evidente che quell'industria era considerata come meritevole di molti riguardi, e si volle darle tempo di metter salde radici.

L'onorevole Carmine ha accennato come il glucosio sia impiegato in diverse industrie; a quelle ch'egli ha enumerate ne aggiungerò un'altra, quella, cioè, della fabbricazione della birra, per la quale bevanda noi paghiamo all'estero due milioni e mezzo all'anno.

Salaris. A me non piace.

Nervo. A Lei non piace perchè appartiene ad una provincia che produce eccellente vino. (*Si ride*).

In Francia il glucosio si adopera per raddolcire la birra nel momento che fermenta, quando il prezzo dell'orzo è troppo alto.

Ora, quella della birra è un'industria che merita di essere incoraggiata nel nostro paese. Se noi tassiamo la fabbricazione del glucosio, mettiamo quest'industria in condizioni peggiori e continueremo ad essere tributari all'estero di somme abbastanza rilevanti, mentre da noi l'esperienza prova che si può fabbricare birra da rivaleggiare con la estera.

Se non cogliamo tutte le occasioni che ci si presentano per favorire lo sviluppo delle industrie nazionali, e specialmente dell'agricola, giacchè il glucosio si deriva dalla patata, la nostra opera non avrà che un carattere eminentemente fiscale.

Per queste ragioni, io spero che l'onorevole ministro farà buon viso alla mia proposta e sospenderà questa tassa finchè le circostanze permettano di domandare a questo prodotto un maggiore concorso ai carichi dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Branca, relatore. Farò osservare anzitutto agli oppositori della tassa sul glucosio che, quando si introduce un mutamento nelle tariffe, sorgono

sempre vivissimi reclami da parte degli industriali; ed anche da parte dei fabbricanti di glucosio ne sorsero e non pochi. Ma quando la Commissione limitò l'aumento a 10 lire, i reclami cessarono quasi per incanto. Ora io credo che i fabbricanti, che sono i maggiori interessati ed i più competenti, ne sappiano almeno quanto i deputati che difendono questa industria.

Ma io verrò addirittura all'argomento, e comincerò a rettificare un'inesattezza nella quale è incorso l'onorevole Carmine.

Egli parlò di questa tassa come se fosse applicata (*Interruzione dell'onorevole Carmine*). Questa è la sola tassa tra quelle che si impongono che non fu per anco applicata, perchè non fu compresa nella legge del *catenaccio*, per cui tutti i calcoli che si fanno sulla produzione non sono controllati.

Debbo inoltre notare che tanto più si eleva il prezzo dello zucchero, più diventa facile introdurre dei surrogati.

Se la tassa sullo zucchero si abbassasse è chiaro che non vi sarebbe bisogno di tassare i surrogati; per cui la tassa sul glucosio ha ragione d'essere precisamente per il fatto che si aumenta quella dello zucchero. E quanto agli argomenti addotti dalla relazione dell'onorevole Luzzatti, essi erano giusti nel 1883, ma non lo sono più oggi, perchè i riguardi che si debbono usare verso un'industria che nasce, non hanno più ragione di essere quando questa industria è già abbastanza sviluppata. Che poi l'industria del glucosio sia sviluppata, lo prova il fatto che in breve periodo di tempo le fabbriche, da una sola che c'era nel 1883, sono diventate cinque.

Carmine. No.

Branca, relatore. Come no? Io dico sì; sono diventate cinque. Di più queste fabbriche sono costituite in consorzio e si afferma che diano una produzione di 20,000 quintali; ma questa cifra non risulta da nessun dato. Invece da informazioni abbastanza attendibili, si ha ragione di credere che salga a 50,000 quintali.

Inoltre bisogna tener conto di un altro fatto importantissimo, di cui si è già discusso nella relazione. La tassa sullo zucchero, dopo che questa legge sarà diventata definitiva, renderà oltre 70 milioni, con tendenza alla progressione. Essa rappresenta una volta e mezzo il prezzo della merce; per cui si comprende che, quando una tassa raggiunge una proporzione così alta, una difesa è necessaria. Ma questa difesa non riesce a danno del glucosio; perchè tra quelli che vorrebbero l'esclusione del glucosio, e quelli che lo vorrebbero aggravato per togliere la concor-

renza allo zucchero, v'è un distacco immenso. Infatti i raffinatori ragionano così. Se la potenza zuccherina del glucosio sta a quella dello zucchero come 1 a 2 e mezzo, la tassa non dovrebbe essere, nè 20 come la prima proposta del Ministero, nè 10 come propone la Commissione, ma 35. Inoltre per alcuni prodotti, come ad esempio la pasticceria ordinaria ed altri, si mescolerà un chilogrammo di zucchero con uno e mezzo di fiore di farina e si avrà un peso di due chilogrammi e mezzo. Se invece si mescoleranno due chilogrammi e mezzo di glucosio, che equivalgono ad uno di zucchero, con lo stesso chilogrammo e mezzo di fior di farina si otterrà un peso di 4 chilogrammi; quindi nella pasticceria ordinaria, il glucosio agisce non solo come potenza zuccherina, ma si potrà anche sostituire alla farina di frumento. Ed ecco perchè i raffinatori, argomentando così, dicono che in alcuni usi per cui il glucosio può sostituirsi allo zucchero la proporzione non dovrebbe essere di 35.78, ma di 52.78, e ciò spiega perchè i fabbricanti sieno contenti della misura molto mite a cui la Commissione ha ridotto la tassa affrontando anche le critiche dei raffinatori appunto perchè l'industria è ancora in un periodo iniziale; e quindi non si fa che seguire le tracce della relazione Luzzatti con la quale l'opera della presente Commissione non è punto in contraddizione. Onde io non mi stupirei che in avvenire questa tassa sul glucosio dovesse assoggettarsi a qualche altro aumento. Gli onorevoli oppositori della tassa dovrebbero riservare piuttosto le loro difese per futuri aumenti, poichè ripeto che se il glucosio potrà rimanere tassato in questa proporzione, i fabbricanti ne saranno ben contenti.

Vengo ora all'onorevole amico mio Petriccione il quale dice: voi non fortificate la difesa dell'industria del glucosio contro l'introduzione dall'estero. Ma perchè dovremmo fortificare codesta difesa se già, per il dazio d'introduzione del quale il glucosio è colpito, l'industria ha potuto svolgersi, le fabbriche accrescersi, la produzione ingrandirsi?

Petriccione. Peggiora.

Branca, relatore. Perchè?

Petriccione. La peggiora del 50 per cento.

Branca, relatore. Niente affatto: anzi viene avvantaggiata, perchè non solo si aggiunge la soprata tassa, ma questa soprata tassa sul prodotto estero si percepisce sempre nella sua integrità perchè sulle dogane, a meno che non intervenga il contrabbando, non isfugge nulla.

Rispetto poi allo stabilire una tassa sulle fecole, bisogna considerare che la patata in Italia vale molto di più che negli altri paesi e che l'agricol-

tura italiana sarebbe a mal partito se non dovesse produrre che patate.

Per queste ragioni la Commissione proprio si considera benemerita dei fabbricanti di glucosio. Essa ha resistito contro le tendenze del fisco ad elevare la tassa, e l'ha ridotta ad una misura accettabile, tanto è vero, come dicevo, che l'hanno accettata perfino i fabbricanti.

Concludo dicendo che l'interesse della fabbricazione è appunto questo, che non si sviluppino le industrie con protezioni assolutamente artificiali, perchè o ne viene una crisi per l'eccesso del capitale che si porta su queste industrie, o repentinamente il fisco le colpisce e le soffoca. È molto meglio un progresso graduale, che mantenga i profitti dell'industria in proporzione a quelli di tutte le altre industrie, di quello che profitti i quali si risolvano in operazioni aleatorie, quasi in speculazioni di Borsa, che tutto ad un tratto possono, per effetto di una crisi, scomparire con danno di chi vi ha impiegato i capitali e con danno della economia nazionale. Io perciò pregherei la Camera di accettare la proposta che la Commissione ha avuto l'onore di sottoporle.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. La Commissione è stata veramente benemerita della finanza quanto agli zuccheri di seconda classe; non già quanto alla tassa del glucosio. Ed io, se devo dire il vero, mal volentieri mi sono adattato alla proposta di diminuire questa tassa da 20 a 10 lire. Le ragioni che sostengono la proposta di una tassa sul glucosio sono largamente esposte nella relazione ministeriale, ed io credo che i motivi molto ragionevolmente fatti valere nel 1883 dal mio amico l'onorevole Luzzatti contro l'introduzione di questa tassa, abbiano oggi perduto gran parte del loro valore; sì perchè noi proponiamo una tassa sulla fabbricazione del glucosio nel tempo stesso che aumentiamo il dazio d'entrata degli zuccheri, il che non facevamo nel 1883; sì perchè l'esperienza ha dimostrato che le fabbriche di glucosio in Italia fanno una concorrenza dannosa al consumo dello zucchero. Elevando la tassa sullo zucchero, evidentemente è necessario imporre una tassa sulla fabbricazione del glucosio.

Si aggiunga a tutto ciò che molti sono i voti manifestati, non dico delle raffinerie, ma del commercio in genere, perchè questo prodotto sia alla fine tassato. Mi vennero perciò sollecitazioni dalla Camera di commercio di Genova, specialmente dopo il voto della Commissione, che riduceva la tassa. Sembra del resto esaurita, dopo ciò che si

è scritto su questa materia, la discussione sull'opportunità, anzi sulla necessità del tributo sul glucosio.

Più importante è l'altra questione, che è stata sollevata relativamente alla protezione doganale per la fabbricazione del glucosio in Italia.

A questo proposito l'onorevole Petriccione si è meravigliato come, imponendo una tassa di fabbricazione sopra un prodotto all'interno, non si stabilisca una soprata tassa all'importazione del prodotto simile dall'estero.

Ma cesserà la sua meraviglia quando egli osservi che nella nostra tariffa doganale e nel repertorio che tien dietro alla tariffa si distingue il glucosio in istato solido e il glucosio in istato liquido. Il glucosio in istato solido, o granuloso, è assimilato allo zucchero di seconda classe, e quindi paga lo stesso dazio di entrata che paga lo zucchero greggio; dazio che con questa legge viene elevato; quindi la maggior protezione del glucosio solido deriva dall'aumento del dazio sullo zucchero greggio.

Resta il glucosio liquido. Il glucosio liquido è rimandato dal repertorio doganale alla voce: sciroppi di fecola. Or bene questi sono gravati di un dazio di 20 lire, ed anche per questa ragione io trovavo equa una tassa di fabbricazione sul glucosio di 20 lire, elevando la tassa d'importazione sugli sciroppi di fecola a 40 lire; mentre ora debbo limitarmi di elevarla a 30.

Vede dunque l'onorevole Petriccione che non è qui il caso di stabilire...

Casati. Chiedo di parlare.

Magliani, ministro delle finanze, ... una seconda tassa d'importazione, nè di aumentare il dazio doganale, perchè si tratta di una voce libera, non di una voce vincolata da trattati internazionali. Ed appunto trattandosi di voce libera, che noi possiamo gravare a nostra volontà, l'abbiamo effettivamente gravata, per far corrispondere la protezione dell'industria del glucosio, alla tassa di fabbricazione di cui ora parliamo. Sicchè il giusto desiderio suo è già soddisfatto col presente disegno di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casati.

Casati. Non avevo chiesto prima di parlare sull'articolo 8, sembrandomi che le argomentazioni favorevoli all'abbandono della progettata tassa di fabbricazione del glucosio fossero state svolte ampiamente e chiaramente dall'onorevole Carmine.

Ma poichè il relatore e il ministro non hanno creduto di prendere in considerazione la propo-

sta del mio onorevole collega, mi permetta la Camera di rivolgere al ministro stesso ed alla Commissione due domande le quali, traducendosi in concrete proposte, spero potranno incontrare benevolo accoglimento.

La scienza e la pratica dimostrano che il rapporto fra la materia zuccherina contenuta nello zucchero e nel glucosio, sta come due e mezzo a uno. Calcoli esatti che sono stati fatti accertano che ad annullare quella protezione che verrebbe al glucosio dall'aumentata tassa sullo zucchero, basterebbero lire 5 di tassa di fabbricazione.

Io, quindi, domando all'onorevole ministro se nelle attuali contingenze della fabbricazione del glucosio, con un'industria che ora comincia appena a reggersi, non sia il caso di limitare la tassazione a tale misura senza maggiormente aggravarla.

Ed eccomi alla seconda domanda. Nella diligente relazione presentataci dall'onorevole Branca, fra i mitigamenti alla proposta fatta dal ministro, vi è questo: che la sorveglianza della produzione si debba esercitare a mezzo di abbonamento, anzi che direttamente con ispezioni sorveglianti residenti nell'opificio. All'articolo 8, invece, nulla io trovo che accenni a tale concetto, e si rimanda la questione al regolamento.

Ora, io mi rivolgo al ministro, e gli chiedo che voglia almeno dare una promessa, un affidamento, che questo accertamento sarà fatto per abbonamento, e non con la sorveglianza diretta: in quanto che, per le industrie, questo ultimo sistema è troppo vessatorio.

Non è il controllo che si paventa, ma la possibilità che i perfezionamenti che mano mano si introducono nell'industria vengano svelati. Io attenderò la risposta dell'onorevole ministro.

Presidente. Onorevole ministro...

Magliani, ministro delle finanze. Alla prima osservazione dell'onorevole Casati mi pare che rispondano esattamente le cifre: poichè il dazio sullo zucchero di seconda classe da lire 53 è elevato a lire 65,25, quindi l'aumento è superiore alla tassa di 10 lire che si impone alla fabbricazione del glucosio.

Quanto alla seconda osservazione dell'onorevole Casati, io debbo osservare che la questione non è stata ancora studiata; credo si possa, con certe norme, arrivare al risultamento che egli desidera: cioè, di cominciare ad applicar questa tassa per via di abbonamento, con un metodo indiziario, imperocchè forse non è facile introdurre presentemente l'accertamento diretto nelle fabbriche di glucosio. Questo sistema richiede-

rebbe forse una spesa superiore alla importanza della tassa; onde lo stesso interesse fiscale consiglierà all'amministrazione di adottare la forma dell'abbonamento per la riscossione di questa tassa, almeno nell'esordio della sua applicazione.

Carmine. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Carmine. Visto l'accordo che esiste fra l'onorevole ministro e la Commissione, comprendo perfettamente che, insistendo in una proposta di reiezione di tutto l'articolo, non otterrei alcun risultato. Per non far perdere tempo alla Camera, rinuncio quindi a replicare a quanto dissero l'onorevole relatore della Commissione e l'onorevole ministro in risposta alle mie osservazioni.

Desidero per altro rivolgere anch'io una domanda all'onorevole ministro. Poichè l'argomento principale su cui si fonda la proposta di colpire di tassa il glucosio è quello di difendere il prodotto della tassa sugli zuccheri, e poichè è indubitato che una gran parte del glucosio viene adoperata per usi interamente diversi da quelli dello zucchero, io credo che in questi casi mancherebbe ogni ragione di applicare la tassa. Io domando quindi se, quando fosse dimostrata la possibilità di sofisticare il glucosio, in modo che non possa più servire come sostanza dolcificante, non sarebbe giusto escludere dalla tassa il glucosio sofisticato.

Sarò grato all'onorevole ministro se vorrà compiacersi di dichiarare quali siano le sue intenzioni a questo proposito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Io credo che sia meritevole di studio il concetto dell'onorevole Carmine, vale a dire che si esoneri dalla tassa il glucosio impiegato come materia prima di altre industrie che non si servano dello zucchero; ma, ciò si farà in seguito. La distinzione la faremo dopo; e allora si vedrà se le industrie che impiegano il glucosio debbano andare in tutto o in parte esenti dalla tassa.

Presidente. Non vi è altra proposta che quella dell'onorevole Petriccione.

Petriccione. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Petriccione. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, io ritiro la mia proposta, perchè il mio desiderio è esaudito, ringraziando tanto il ministro che il relatore degli schiarimenti che hanno avuto la bontà di darmi.

Presidente. Metterò dunque a partito l'articolo 8. Coloro che lo approvano vogliono alzarsi.

(È approvato).

“ Art. 9. La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la sovratassa di confine sugli spiriti importati dall'estero, sono stabilite nella misura di una lira e cinquanta centesimi per ogni ettolitro e per grado dell'alcoolometro centesimale alla temperatura di gradi 15.56 del termometro centigrado. ”

Della Rocca. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Della Rocca. Nello stato di languore in cui trovansi presentemente la Camera, non è confortante nè incoraggiante discutere di argomenti che, come questi, sono di grandissima importanza per i contribuenti. Ciò nonostante, io non mancherò al mio dovere di richiamare l'attenzione del Ministero e degli onorevoli colleghi intorno alle proposte in esame che rendono più grave la condizione della industria dell'alcool, industria indubitatamente di molta entità per l'Italia sia per ciò che produce e pel di più che potrebbe produrre, sia perchè dà vita ed alimento ad altre produzioni ed industrie.

A parlare di questa importanza io non mi diffonderò, perchè farei un torto alla Camera ed al ministro delle finanze nel supporre che ignorino di quanta utilità riesca alla economia nazionale la fabbricazione dell'alcool; anzi, mi piace notare che la relazione ministeriale ne parla diffusamente.

Nel 1883, discutendosi di un altro aggravio sopra questa industria, io esposi alla Camera alcune considerazioni circa al trattamento da farsi alla medesima; ed in quella occasione, tanto l'onorevole Luzzatti, relatore della Commissione incaricata di riferire intorno a quel disegno di legge, quanto l'onorevole Magliani, ebbero parole molto benevoli a favore dell'industria dell'alcool, e consentirono in alcune emendazioni ed aggiunte destinate a migliorarne le condizioni, le quali aggiunte furono dalla Camera votate.

Oggi, o signori, io non verrò a lamentarmi innanzi a voi per la gravità dell'imposta che sarà conseguenza delle proposte concordate tra il Ministero e la Commissione. Comprendo anch'io il debito di patriottismo e d'abnegazione di cui ci hanno dato luminoso esempio gli egregi componenti la Commissione incaricata di riferire su questo disegno di legge, nè dimenticherò l'ammestramento autorevole che ci fornirono così l'illustre presidente della Commissione, come l'ottimo e benemerito relatore della cui amicizia mi pregio, quando dichiararono che, malgrado il dissenso col

Ministero, pure sentivano il debito di appoggiare queste proposte di maggiore aggravio, viste le necessità del bilancio dello Stato.

Ma io prego la Camera di considerare che nè io, nè coloro che sono maggiormente e direttamente interessati nella questione, cioè i fabbricanti d'alcool, chiediamo o invochiamo una mitigazione d'imposta.

I produttori di alcool invece non chiedono che eguaglianza di trattamento tra la produzione nazionale e la produzione estera, e che sia colpito con tutte le forze, con tutta l'energia, e con tutto l'accorgimento, il contrabbando il quale, se è dannoso alla finanza dello Stato, è dannosissimo ai fabbricanti nazionali di alcool, i quali, in questa materia, sono alleati devotissimi e fedelissimi di coloro che hanno il debito d'ufficio di difendere l'erario nazionale. Ed è perciò, che io spero di vedere accolte con molta benevolenza così dalla benemerita Commissione parlamentare, come dall'egregio ministro delle finanze, le preghiere che io, in nome di questi industriali, ascrivo a dovere di porgere ai miei colleghi. Si chiede parità di trattamento. Certo è che non si tratta egualmente la nostra industria in confronto dell'industria straniera, nè si dimostra col fatto di volere questa eguaglianza di trattamento, quando si permette agli agenti delle imposte di variare ed aumentare ogni anno la tassa di ricchezza mobile a carico di questi industriali.

Gli agenti delle imposte cominciarono a volere, sopra le indicazioni del misuratore, valutare la entità del provento, che questi industriali ricavano. Quindi vollero stabilire una norma del tanto per cento sopra ogni ettolitro; e si cominciò col l'uno per cento, per salire nell'anno successivo al tre, e poi al quattro, poi al cinque, poi al sei per cento.

Ora io domando all'onorevole Commissione, domando all'onorevole ministro delle finanze: significa volere il progresso dell'industria, l'assoggettarla a questi arbitrismodati degli agenti delle imposte?

Comprendo che ciò non può formare argomento di legge nè di codificazione.

Ma io prendo occasione da questa discussione per richiamare su tale oggetto tutta l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze, e per invitarlo a moderare lo zelo degli agenti delle imposte nelle loro eccessive pretese, o per lo meno a fare ad essi autorevole monito che non è lecito di variare da un anno all'altro con tanta smodatezza il criterio tassatore, perturbando così le condizioni d'una importante industria. Una

volta stabilito un criterio di tassa, questo non dovrebbe essere più soggetto a queste vicissitudini, a queste variazioni continue, le quali gettano l'industria in una incertezza che certamente non può contribuire alla sua prosperità ed al suo incremento.

Il secondo punto, intorno al quale desideriamo di richiamare seriamente l'attenzione del ministro, è il contrabbando. Non parlo del contrabbando che si fa alla frontiera, perchè già se n'è parlato abbastanza nella discussione generale, ed io confido che i provvedimenti già presi, e quelli che dovranno prendersi dal diligentissimo ministro delle finanze e dal benemerito direttore generale delle gabelle, possano produrre i risultati che sono in cima ai nostri pensieri. Io parlo invece di quel contrabbando che si fa volentieri, spesso e facilmente sotto la forma dell'importazione temporanea dell'alcool forestiero.

Di San Giuliano. Chiedo di parlare.

Della Rocca. Io certamente non mi permetterei di chiedere un provvedimento che colpisca queste importazioni temporanee; Dio mi guardi anche dal pensarlo! Io comprendo quanto queste importazioni temporanee influiscano sulla nostra enologia, e quanto siano utili alla concia dei vini nostrali. Quindi, ripeto, non penso neppure a chiedere che sia negata questa importazione temporanea, e nemmeno chiederò al Governo, siccome ne avrei il diritto, di trattare la produzione nazionale alla stessa stregua della produzione estera anche per quanto riguarda questa miscela enologica; ma credo però di essere in diritto di chiedere che sotto la bandiera dell'importazione temporanea non si asconda un facile e pericoloso contrabbando, esiziale alla finanza dello Stato, ed esizialissimo all'industria nazionale.

Certamente voi non ignorate, signori, che ci è stato un ristagno nella fabbricazione dell'alcool; ristagno derivato non solamente dall'aumento portato all'imposta e dalle provviste e riserve accumulate in vista dell'aumento, che dovevano pure essere smaltite; ma derivato altresì ed in massima parte dal maggiore sviluppo del contrabbando che si nasconde sotto la forma dell'importazione temporanea, contrabbando che ora sarà più che mai eccitato dal maggior lucro che i contrabbandieri ricaveranno (essendo accresciuta la tassa), con eludere la legge.

E come avviene, signori, che sotto la importazione temporanea si consuma il contrabbando? Non è difficile a me lo spiegarlo, come a voi non è difficile il comprenderlo.

Si dichiara che tante botti, tanti ettolitri di al-

cool forestiero entrati nel regno servono alla concia dei vini; e un povero brigadiere di finanza o un impiegato subalterno è incaricato di vedere e verificare se la miscela avviene ed in quali proporzioni. E quindi accade che essendo introdotti, mettiamo, dieci ettolitri d'alcool; due o tre servono alla miscela secondo la dichiarazione, ed il rimanente penetra nel mercato, avendo così risparmiato il grave dazio di lire 150, senza parlare della sopratassa.

Ora voi comprendete, signori, che questa condizione di cose non è più oltre tollerabile, e che bisogna prendere in proposito provvedimenti efficaci, bisogna che l'onorevole ministro delle finanze non si accontenti di una verifica molto sommaria fatta dagli agenti doganali, e che affidi a persone competenti, e che siano in grado di resistere a qualunque tentazione, l'incarico di controllare seriamente in quale proporzione, in quale misura avvenga la miscela dell'alcool col vino; acciò non continui, nè si aumenti la deplorata cuccagna, per la quale un ettolitro si è adoperato per la concia, e nove impunemente senza difficoltà furono usati e smaltiti come spirito, con esenzione d'imposta.

Io non aggiungo altro in proposito, perchè abuserei del tempo prezioso della Camera. È una questione che vuole piuttosto essere trattata con un regolamento che con una legge; ma io non poteva fare a meno di parlarne ora che si discute questa legge gravissima.

Torno a dire, a scanso di equivoci, che io non saprei mettere in dubbio, nè disconoscere l'utilità che questa importazione temporanea produsse e produrrà alla nostra industria dei vini, ma tengo anche a dire che non credo solamente l'alcool estero buono per questa miscela. Io credo, invece, e ho la convinzione di poterlo affermare senza tema di essere smentito, che in Italia si fabbrica alcool che vale quanto quello estero per questa miscela del vino. Ma in ogni modo, se i produttori di vino credono di preferire l'alcool forestiero, i distillatori italiani hanno diritto di chiedere al Governo che, per favorire l'industria estera, non si rechi nocimento all'industria nazionale, e che si trovi modo d'impedire, lo ripeterò fino alla nausea, che sotto la bandiera dell'importazione temporanea si faccia il contrabbando su larga scala.

Pare a me che in tale ordine d'idee non sia possibile il disaccordo, e che il Ministero, la Commissione e la Camera debbano insieme cercare il modo di far ragione a desiderii tanto legittimi. Altre ragioni di disparità si trovano, signori, in certe disposizioni regolamentari le quali, senza

volontà del ministro e dell'amministrazione, danno all'alcool estero un privilegio sull'alcool nazionale. Per esempio, se voi dite di voler fare la miscela dell'alcool estero col vino nazionale, voi potete farlo sempre, dovunque, in dogane di terza o quarta classe, sulle banchine, a bordo, dove volete. Se il vino è a bordo di un bastimento, e non volete prendervi il disturbo di scaricarlo, potete portare sul bastimento anche l'alcool quando sia quello importato dall'estero, ed operare la miscela senza difficoltà. Ma se per converso volete fare questa miscela coll'alcool nazionale, vi occorre andare in una dogana almeno di seconda classe; non potete fare la miscela a bordo del bastimento, ma dovete farla sulla banchina, o nel magazzino, e sotto una scrupolosa vigilanza che viene riservata tutta per la produzione nazionale. Ci si è detto che tale importazione è intesa a favorire la nostra industria. Giudicate spassionatamente voi, signori, se e come queste disposizioni che vi ho enunciate possano tornare di vantaggio ai produttori italiani.

Quindi io, o signori, senza aggiungere altro per il momento, mi limito ad invitare l'onorevole ministro delle finanze e l'onorevole Commissione a portare la loro attenzione su questi inconvenienti che ho segnalati. Ed amo sperare che l'onorevole ministro vorrà dare accurate ed energiche disposizioni affinché questa disuguaglianza sparisca, e tutti sieno trattati alla stessa stregua. I nostri fabbricanti subiranno l'aumento della tassa, qualunque temano che possa diminuire il consumo. Essi non reclamano contro il nuovo aggravio, chiedono solamente in nome della giustizia, in nome anche degli interessi nazionali la distruzione del contrabbando e trattamento pari a quello che si fa all'industria straniera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

Di San Giuliano. Io non aveva intenzione di prendere parte a questa discussione. Ma alcune parole dell'onorevole Della Rocca me ne hanno data la tentazione, alla quale purtroppo non ho saputo resistere.

L'onorevole Della Rocca ha sollevato l'importante questione delle norme che reggono l'importazione temporanea dell'alcool estero che si mescola ai vini nazionali che si esportano. Egli non ha chiesto che la importazione temporanea sia revocata, ma si è fatto interprete di una tendenza, la quale è per lo meno diretta ad aggravare i rigori con i quali vengono applicate le norme che concernono la importazione temporanea.

Ora io non disconosco la gravità della ragione che egli ha adottata, come egli non ha disconosciuto la gravità delle ragioni che militano per il mantenimento della importazione temporanea.

Siccome però egli assai accertamente ha fatto osservare che questa materia è più di regolamento che di legge, così io credo che una discussione, che oggi in quest'Aula possa aver luogo, non sia sterile; poichè dalle varie tendenze che in questa Camera si manifesteranno, potrà il Governo prender norma nella compilazione del regolamento. È quindi necessario che il Governo sappia che, se vi sono alcuni i quali si danno pensiero dell'interesse legittimo dei fabbricanti di prima categoria, che coincide con l'interesse dell'erario nazionale; altri pure vi sono i quali si occupano di un interesse di gran lunga più importante, qual'è quello della esportazione del vino.

Essa è la più importante delle nostre esportazioni, è il più valido rimedio contro l'esodo dell'oro e le tristi condizioni della nostra circolazione monetaria, è il più efficace sollievo all'agricoltura colpita negli altri suoi cespiti da gravi e duraturi ribassi, e purtroppo minacciata sì dai provvedimenti proposti in Francia, sì dalla concorrenza spagnuola e portoghese, senza contare altre prospettive poco consolanti per l'avvenire.

Non intendo entrare nella minuta discussione di questo importante problema. Soltanto prego l'onorevole ministro delle finanze di tener conto di questo gravissimo interesse; lo prego di ricordare che per i nostri vini da taglio che si esportano, è quasi indispensabile il servirsi dell'alcool estero, e che se egli nel regolamento adotterà norme che inceppino l'importazione temporanea, o che direttamente o indirettamente rincarino l'alcool necessario a rafforzare i vini nostri che si esportano, egli recherà nocimento ad uno dei più importanti interessi nazionali.

Si pareggino pure, come disse l'onorevole Della Rocca, le condizioni dell'alcool nazionale di fronte all'alcool estero, ma estendendo a quello le agevolazioni concesse a questo, non già aggravando rigori, che già sono eccessivi, per tema di un contrabbando che, se ancora esiste, è certamente di assai inferiore a quello che si fa attraverso alle creste delle Alpi.

Finalmente, poichè ho facoltà di parlare, me ne servo altresì per pregare l'onorevole ministro che, nella compilazione del regolamento, tenga conto speciale degli interessi delle fabbriche di seconda categoria, della capacità inferiore ai 10 ettolitri. La Camera ha votato in proposito un ordine del giorno; spero che esso non avrà la sorte dei suoi numerosi

fratelli, la maggior parte dei quali giace purtroppo nell'oblio del sepolcro.

Tutte le volte che in questa Camera si è discusso di nuovi aggravii sulla fabbricazione dell'alcool, gli uomini più eminenti del nostro Parlamento, tra cui, massime nella seduta del 9 luglio 1879, gli onorevoli Sella, Lanza e Minghetti, si sono preoccupati dei suoi perniciosi effetti sull'industria enologica, sotto il duplice aspetto della necessità che essa ha dell'alcool per correggere i vini, e dello smercio che ai vini cattivi o guasti assicura la fabbricazione di seconda categoria.

Io spero che il Governo terrà conto delle considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere, e saprà conciliare gli interessi del fisco con quelli dell'economia nazionale, poichè se di questa s'inceppa l'incremento, mal si provvede alla vera forza, alla elasticità vera del bilancio dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Damiani:

Damiani. L'amico mio, l'onorevole Della Rocca, ha parlato della importazione temporanea dell'alcool, ma non ha fatto alcuna proposta perchè sia soppressa.

A me però corre l'obbligo di far notare alla Camera la importanza della questione.

L'onorevole Della Rocca forse non ha potuto rendersi esattamente conto della importanza che essa ha preso da parecchi anni per l'esportazione dei nostri vini, soprattutto in talune regioni del regno.

Quello dell'importazione temporanea è un beneficio che godiamo, parmi, da circa un quinquennio, e appunto da un quinquennio a questa parte è cominciato il commercio di una qualità di vino fermentato che ha acquistato importanza superiore a quello che si fa di tutti gli altri vini; imperocchè nelle provincie della Sicilia la maggior parte dei vini si esporta all'estero, e specialmente in Francia, in condizione di vino fermentato, di vino, cioè, che ha acquistato una quantità di colore a discapito della quantità di alcool. Codesto vino si manda all'estero appena fatto, precisamente nei mesi di ottobre e di novembre; e siccome non ha che un coefficiente di dodici gradi a dir molto, coloro che vengono a comprarlo si trovano nella necessità di aggiungergli tanto alcool quanto occorre per dargli un coefficiente di quindici gradi.

Come vi dicevo, il commercio di questo vino, che costituisce forse i due terzi dell'esportazione della Sicilia, si è creato soltanto dopo avere ottenuto di potere aggiungere l'alcool mediante il beneficio della importazione temporanea. Ed io

afferma che se si volesse introdurre la più piccola modificazione a questa facoltà d'importazione temporanea, noi vedremmo pericolare il più importante commercio, la più importante esportazione dei vini della Sicilia, soprattutto per la Francia. Già ci dà molto a pensare una recentissima notizia ieri comunicataci dal telegrafo, e dovremo discutere se, e in quanto, disposizioni come quella possano essere ammissibili cogli attuali trattati di commercio. Però, anche in questo caso (accenno alla riduzione del coefficiente a dodici gradi), si rende sempre indispensabile la necessità di dare ai nostri vini il coefficiente di quindici gradi, siano oppure no obbligati a pagare la tassa d'introduzione.

Ma l'onorevole Della Rocca, accennando alla importazione temporanea, volle mettere in rilievo la facilità che col pretesto di queste miscele possa operarsi il contrabbando. Ora io debbo dare le più ampie assicurazioni in proposito all'onorevole Della Rocca; e posso afferargli che se, fino a pochi anni addietro, era possibile il contrabbando col mezzo dell'importazione temporanea, ora non è più possibile, mercè le disposizioni date dalla direzione generale delle gabelle. Prima la miscela degli alcool nei vini greggi si faceva a bordo dei bastimenti che dovevano esportarli; ma da qualche anno a questa parte la miscela si opera a terra. Ed anzi alcuni municipii, vedendo appunto che quest'operazione si faceva a terra, pensarono se non fosse possibile di colpire quell'alcool con un dazio, provvedimento che io, là dove poteva esercitare una qualche influenza, dovetti combattere; inquantochè sarebbe stato dannoso a coloro che esportano il vino italiano, e che non potrebbero seguitare la loro industria senza godere il beneficio dell'importazione temporanea.

Ma l'onorevole Della Rocca aggiunge: perchè mai volete fare un privilegio agli alcool forestieri? E non vi pare che gli alcool nazionali possano essi pure dare utili risultati per la miscela? Io devo dire all'onorevole Della Rocca che, trattandosi di vini greggi, di vini che non sono sottoposti a concia, credo egualmente utile l'alcool nazionale quanto quello estero, solamente credo che la direzione generale delle gabelle potrebbe opporre qualche difficoltà. I compratori di vino hanno maggiore facilità di fare la miscela coll'alcool da loro stessi importato; mentre, dovendolo comprare in Italia, dovrebbero fare diverse operazioni che potrebbero sembrare ed essere complicate. Se una disposizione del Governo, o dirò meglio della direzione generale delle gabelle, potrà dare il risultato che invece che cogli alcool fore-

stieri si faccia la miscela nei vini greggi cogli alcool nazionali, io per parte mia ne sarò lietissimo, perchè stimo che i vini se ne avvantaggeranno egualmente, non essendo proprio il caso, per quella tale qualità di vini, di pensare che possano riuscire più utili e dare risultati migliori gli alcool forestieri, anzichè gli alcool nazionali.

Per parte mia, non avrei dunque nulla da opporre acchè il Governo cercasse modo di dare anche agli alcool nazionali il vantaggio di potere essere adoperati nella miscela dei vini greggi. Detto questo per ora, mi riservo di svolgere altre considerazioni sugli articoli seguenti.

Presidente. L'onorevole Nervo ha presentato un ordine del giorno all'articolo 9.

Ha facoltà di svolgerlo.

Nervo. Ringrazio l'onorevole presidente, e pregherò subito l'onorevole ministro delle finanze di dirmi se accetta la raccomandazione contenuta nel mio ordine del giorno.

Io non ho bisogno, dopo quanto ebbi l'onore di dire l'altro giorno, di dimostrare l'eccessiva fiscalità del regolamento per l'applicazione della tassa sull'alcool.

Le fabbriche di seconda categoria ne sono grandemente danneggiate, e credo che con un po' di buona volontà, e senza danneggiare gli interessi dell'erario, questi fabbricanti di seconda categoria, e particolarmente i proprietari rurali, si potrebbero mettere in grado di trarre partito da talune derrate agricole le quali si presterebbero alla loro industria; basterebbe non opprimerli con tante formalità.

Ho rammentato l'altro giorno che ci sono in Italia più di 8000 proprietari e fabbricanti di seconda categoria, e che, di questi, solamente 2200 lavorano.

Questo prova ad evidenza che l'eccessiva fiscalità toglie a quei proprietari la voglia di accingersi a questa piccola industria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Io temo di non avere bene espresso la mia idea: quindi sento il dovere di spiegarvi più chiaramente.

Io ho detto di non pensare neppure a toccare quest'arca santa, che si chiama temporanea importazione. Lungi da me questo pensiero terribile, e questa tentazione! Io invece ho detto, che per facendo voti e desiderando che rimanga questo beneficio, esso però non debba risolversi in maleficio dell'industria nazionale e in danno dell'erario nazionale, che viene defraudato di milioni con questo gentile contrabbando che io ho segnalato.

L'importazione temporanea fu accordata, come tutti sanno, con decreto del 1881. In quel decreto era detto che questo beneficio poteva essere esercitato e concesso quando non danneggiasse l'industria nazionale. Quindi io, appellandomi a quel decreto, che fu poi tradotto in legge, dico: *provideant consules*, affinchè sia fatto cessare il danno che, a carico della nostra industria si è verificato, e in notevoli proporzioni.

Io debbo poi ringraziare l'onorevole Damiani della giustizia, dirò così, che ha reso alla fabbricazione nazionale, perchè egli è venuto autorevolmente in nostro aiuto, e ha confortato il modesto parere che avevo espresso; che, cioè, la concia dei nostri vini può essere fatta bene, anche coll'alcool nazionale, e che non c'è assoluto bisogno di ricorrere all'alcool forestiero. Quindi mi pare che sia il caso di mettere a parità di condizioni l'una produzione e l'altra.

Il mio amico l'onorevole Damiani ha detto che, attualmente, il controllo per la miscela di cui parliamo si fa molto rigorosamente, e che il contrabbando è molto difficile.

Mi permetta l'onorevole Damiani che io dubiti di codesta sua affermazione. Io posso dirgli che, non più tardi di un mese fa, un fabbricante nazionale di alcool era in trattative di vendita di una quantità del suo prodotto per la miscela con una partita di vino; questi vini erano a bordo di un bastimento, non si potevano scaricare senza molte spese e disagio.

Il proprietario del vino chiese di fare la miscela a bordo del bastimento, ma il permesso gli fu rifiutato, e gli fu detto che non era dato all'alcool nazionale di godere di questo vantaggio, che però fu concesso subito quando la miscela fu fatta con l'alcool estero.

È un fatto, ripeto, avvenuto un mese fa. Quanto al contrabbando, per informazioni autentiche ed autorevoli, posso dire all'onorevole Damiani che si esercita mirabilmente e in larga misura.

Ho ricevuto in proposito un *memorandum* di un uomo molto competente, un negoziante di Riposto, in Sicilia; e se mi permette la Camera, ne leggerò qualche brano.

Ecco ciò che mi si dice: *omissis* ecc.

« Però, come verrò appresso spiegando, sarebbe un danno positivo togliere la importazione temporanea degli spiriti; danno che ridonderebbe non solo a sfavore del nome e della qualità dei nostri vini all'estero, i quali sono bene accettati, specialmente per il loro grado alcoolico, ma anche a scapito del commercio e della ricchezza nazionale,

che si vedrebbe, così, preclusa la via allo sbocco di uno dei principali e più importanti prodotti dell'Italia ».

« Al contrario, questa facoltà della importazione temporanea degli spiriti esteri da mescolarsi nei vini nazionali che si esportano all'estero, ha portato un danno all'erario, facendo risorgere in alcuni centri importantissimi, per non dire in tutti i luoghi di esportazione vinicola, un contrabbando che, malgrado tutte le precauzioni usate dal Ministero, ora esiste in maniera allarmante, non tanto per la finanza dello Stato, quanto per l'onesto commerciante di vini. »

« Spieghiamoci meglio. Vi sono commercianti buoni i quali, qualunque siano i benefici e gli utili che si possano ritrarre dai contrabbandi, non vogliono mettersi al rischio di perdere, in caso di scoperta, la loro buona reputazione di commercianti; non solo, ma anche alla conseguenza di una forte perdita pecuniaria, oltre tante altre disastrose conseguenze. Quindi ne avviene che molti negozianti in vino, poco scrupolosi, si arricchiscono col contrabbando e fanno una forte concorrenza agli onesti commercianti. Ed essi trovano nel contrabbando un beneficio così forte, che loro permette di vendere il vino all'estero a prezzo più basso dei luoghi di produzione, ed a danno del commercio onesto; il quale, non volendo esporsi ad imitarli, è costretto a chiudere bottega, o, per lo meno, a restringere estremamente le sue operazioni, per la disparità di condizioni in cui si trova verso quelli che producono il contrabbando. Già, altra volta, in una memoria presentata alla Commissione d'inchiesta sullo spirito lo abbiamo accennato; ma nulla si è fatto dal Ministero, per salvaguardare non solo gli interessi del commercio onesto, ma anche quelli dello Stato ».

Io capisco che noi, il più delle volte siamo condannati a parlar più accademicamente; e l'onorevole mio amico Di San Giuliano ha opportunamente ricordato che vi sono molti ordini del giorno votati dalla Camera a far compagnia ai numerosi fratelli nell'Archivio della Camera, e rimasti lettera morta nell'eterno sonno. Ma io veramente non posso vedere che, nello stato attuale delle cose, di fronte a quello che fanno gli Stati esteri per proteggere le loro industrie, l'Italia solamente debba rimanere indifferente ed inerte.

L'onorevole Damiani ha già accennato ad una notizia gravissima che abbiamo letta ieri nei dispacci dell'agenzia Stefani; che, cioè, il ministro di finanze in Francia ha proposto alla Camera, e disgraziatamente forse la proposta sarà accolta,

di limitare a dodici gradi alcoolici il coefficiente dei vini greggi che s'importano in Francia; proposta che si risolverà in una grande perdita per la nostra esportazione, poichè se sarà accolta, queste miscele saranno ridotte a piccole proporzioni e l'esportazione de' nostri vini verrà decimata.

Io non so che cosa pensi di fare il Governo, e se egli abbia modo di far rispettare lo spirito del trattato di commercio.

Io non entro in quest'argomento spinoso e delicatissimo; ma dico che di fronte a queste continuate protezioni spinte all'eccesso dagli altri Stati, noi non dobbiamo essere sordi alle lagnanze dei nostri produttori, noi che siamo poveri, noi che siamo ridotti a tanta fiacchezza in fatto d'industrie.

Io quindi confido che l'onorevole ministro delle finanze mi darà categoriche risposte, le quali valgano a calmare le apprensioni, gli allarmi, le lamentanze giustissime di cui mi sono permesso di far sentire l'eco in quest'Aula.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Branca, relatore. Veramente, l'onorevole ministro delle finanze, assai meglio che la Commissione, potrà acquietare i dubbi manifestati, e rispondere alle varie osservazioni messe innanzi da parecchi nostri colleghi.

Io, a nome della Commissione, debbo solamente dichiarare che nessuna proposta è stata fatta per modificare gli articoli della legge. Rispetto però alle osservazioni presentate, siccome vedo che un mirabile accordo si è stabilito tra gli onorevoli Della Rocca, Damiani e Di San Giuliano, che pure rappresentano tendenze diverse, cioè la industria enologica e gli interessi delle grandi distillerie; e siccome gli uni e gli altri convengono che si debba mantenere il beneficio della importazione temporanea, così io non posso che applaudire a questa fausta concordia, soggiungendo, come già ha detto l'onorevole Damiani, che anche coloro i quali più specialmente si danno pensiero della enologia, desiderano che non vi sia differenza di trattamento tra le agevolzze concesse alla industria nazionale, rispetto alle miscele; e che tutto ciò che tende ad infrenare il contrabbando, è cosa non solamente richiesta dagli interessi dell'erario, ma anche dagli interessi della industria sotto tutte le forme, poichè anche la industria enologica onesta è contrariata da illecite riduzioni di prezzo che si possono operare soltanto col contrabbando.

Quindi io, plaudendo a questa fausta concordia, non posso che ripetere quanto è stato detto dagli egregi colleghi che hanno preso parte alla di-

scussione; che, cioè, mantenendo la importazione temporanea, nel regolamento sia studiato un espediente che faciliti le miscele dei vini e la loro esportazione, e in pari tempo dia la maggior guarentigia contro il contrabbando.

Dirò infine una parola all'onorevole Nervo; ed è che nei voti della Commissione c'è stato sempre quello di favorire, per quanto era possibile, le piccole distillerie; che la Commissione stessa ha presentato in proposito un ordine del giorno; e che è lieta di consentire anche nell'ordine del giorno presentato dall'onorevole Nervo, augurandosi (e credo che sarà esaudito questo voto) che anche l'onorevole ministro delle finanze gli faccia buon viso.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Risponderò brevi parole alle raccomandazioni ed alle osservazioni che mi furono rivolte.

L'onorevole Della Rocca ha parlato di un nuovo aggravio. Ed io mi permetto di fargli osservare che il nuovo aggravio va a danno dei consumatori, non dell'industria dell'alcool.

Infatti l'onorevole Della Rocca non potrà negarmi che questa industria, la quale era molto debole in Italia, adesso è prosperosa e tende ad uno sviluppo sempre maggiore, sotto l'impero delle vigenti leggi.

Rimpianga gli alti dazi per i consumatori dell'alcool, l'onorevole Della Rocca, ma non li rimpianga per l'industria.

L'onorevole Della Rocca, anche in quest'occasione, ha mosso lamento per la fiscalità degli agenti della finanza. Ed io gli dirò che gli agenti non sono nè più nè meno fiscali di quello che l'ufficio loro comporti.

E d'altronde v'è il misuratore meccanico, il quale non ha passioni e non può essere parziale.

Della Rocca. Il misuratore non serve per la qualità.

Magliani, ministro delle finanze. Laddove il fabbricante e l'industriale abbia ragione di dolersi della fiscalità dell'agente, può invocare l'applicazione del misuratore, che, come ho detto, è uno strumento imparziale.

Si è parlato molto dell'importazione temporanea degli alcool, e con mia soddisfazione ho udito come lo stesso onorevole Della Rocca non chieda che sia revocato questo regime tanto utile allo sviluppo della enologia nazionale.

Il problema da risolvere, o signori, è questo: mantenere questo regime, che ha prodotto van-

taggi economici, ma conservarlo a due condizioni: la prima che non sia fomite di contrabbando; la seconda, che si concedano alle distillerie nazionali agevolanze eguali a quelle concesse all'alcool forestiero, affinché non si tratti l'industria paesana sfavorevolmente rispetto all'industria straniera.

L'amministrazione si è adoperata con tutte le sue forze per risolvere il problema nel modo con cui l'ho posto dinanzi alla Camera. Quanto al contrabbando, ha procurato per molte vie e con vari mezzi d'impedirlo o ridurlo quasi a nulla. E adesso posso dire che lamentare il contrabbando a cagione delle miscele dei vini, è per lo meno una esagerazione.

L'onorevole Damiani già ha citato disposizioni molto utili date a questo proposito. Si vigila e si continuerà a vigilare.

Pertanto la produzione nazionale è trattata alla stessa stregua della produzione straniera. Io credo che se l'onorevole Della Rocca esamina attentamente le disposizioni che sono contenute nel titolo 8° del regolamento 15 gennaio 1885, potrà temperare molto l'asprezza delle sue considerazioni. Egli vedrà quali e quante agevolanze siano state concesse col regolamento vigente alle distillerie nazionali, e come presentemente siano ininime, quasi impercettibili, le differenze inevitabili di trattamento, che proprio non potrebbero dare occasione ai lamenti che egli ha portati innanzi alla Camera.

Il che prova come le raccomandazioni della Camera e gli ordini del giorno accettati dal Governo non siano mai rimasti lettera morta, perchè ad ogni nuovo voto manifestato dalla Camera l'amministrazione ha ripreso lo studio intorno a questo argomento. Ed il risultato collettivo di tutti questi studi si è appunto il regolamento ultimo del 1885, che è un grande passo nella via che ci deve condurre a risolvere completamente il problema.

Posta la questione in questi termini: evitare, cioè, il contrabbando, e dare le maggiori agevolanze possibili ai produttori nazionali in confronto agli esteri, l'amministrazione ha fatto ogni sforzo per riuscire a risolverla.

Non dico che col regolamento del 1885 sia stata detta l'ultima parola. Gli studi devono continuare sempre, come è naturale; ma la Camera deve essere anche equa, e riconoscere che nessuna amministrazione ha fatto tanto quanto quella attuale, per favorire l'industria degli spiriti.

Ed a questo proposito, poichè l'onorevole Della Rocca mi ha parlato di fabbriche di spiriti che non lavorano (cosa, del resto, a cui risposi ieri),

potrei citargli il grande numero di proprietari, di agricoltori, che distillano in esenzione di tassa. Alcuni anni addietro non erano che novecento, ora sono circa settemila. Non è questo il risultato di una legislazione liberale? E forse ciò il risultato di fiscalità da parte dell'amministrazione, o di prescrizioni poco liberali consegnate nei nostri regolamenti?

E poichè ho dovuto rispondere con queste brevi osservazioni a ciò che ha detto l'onorevole Della Rocca, la Camera ben vede come io mi trovi d'accordo colla Commissione e coll'onorevole Nervo, il quale raccomanda di usare le maggiori agevolanze possibili alle distillerie di seconda categoria, a quelle principalmente le quali, con maggiore proprietà di linguaggio, si dovrebbero chiamare distillerie agrarie; giacchè vi sono distillerie di seconda categoria che sono industriali come le altre; mentre vi sono distillerie che debbono essere favorite come un mezzo necessario per il bene dell'agricoltura.

In conseguenza io non ho alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Nervo, già accolto dalla Commissione, aggiungendo però che quest'ordine del giorno sarebbe per lo meno inutile, se con esso si intendesse di rammentare all'Amministrazione un dovere, che non avesse per il passato adempiuto. Imperocchè per le cose già dette, e per le molte altre che potrei dire sulla base dei regolamenti e delle istruzioni emanate dall'Amministrazione, si può benissimo dimostrare che nessun ordine del giorno di questa natura è restato lettera morta; e che, come ho detto, l'opera della Amministrazione stessa è stata incessante per favorire le piccole distillerie di seconda categoria.

Perciò anche l'ordine del giorno dell'onorevole Nervo, che io volentieri accetto, avrà tutto l'adempimento possibile, nei limiti delle facoltà dell'Amministrazione, con che sia garantito l'interesse dell'erario e venga eliminata una eccessiva concorrenza alle distillerie di prima categoria.

Lazzaro. Tutte chiacchiere!

Magliani, ministro delle finanze. Per dire che queste sono chiacchiere o parole vaghe, bisogna dimostrare che non v'è stato un progresso nella nostra legislazione e nei nostri regolamenti.

Quando l'onorevole Della Rocca avrà dimostrato coi fatti, e non con affermazioni gratuite, che dal 1880 in qua non abbiamo informata la nostra legislazione e i regolamenti al concetto di far progredire queste industrie nascenti, allora soltanto potrà dire che si tratti di chiacchiere. (*Interruzione dell'onorevole Della Rocca.*)

Io dico invece che sono fatti evidenti, e con-

chiudo ripetendo la dichiarazione che si continuerà a studiare di risolvere il problema in modo, che, mantenuto il regime della importazione temporanea necessario per l'utile sviluppo della enologia nazionale, si ottenga sempre più il risultato della repressione del contrabbando, e si facciano al prodotto dell'industria nazionale le stesse condizioni che sono fatte a quello dell'industria straniera.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

Righi. Io prendo questa occasione per rivolgere una preghiera all'onorevole ministro delle finanze ed a quello di agricoltura e commercio. E prima di ogni altra cosa, io tranquillero l'animo loro, dicendo che nessuno più di me e dei miei colleghi tutti rappresentanti della provincia di Verona, può esser desideroso che sia estirpata radicalmente la piaga del contrabbando, la quale demoralizza popolazioni quali sono le nostre che non potrebbero esser naturalmente migliori, se l'incentivo troppo grave del guadagno non le facesse fuorviare coll'applicarsi al contrabbando.

Dunque gli onorevoli ministri possono essere certi ch'essi hanno in noi dei ferventi cooperatori.

Uno dei mezzi coi quali l'onorevole ministro delle finanze pensa, io credo, o molto giustamente di potere impedire il contrabbando, è l'allargamento della zona del territorio doganale.

È inutile che io dica quale sia la delimitazione che venne segnata nel decreto pubblicato or non è molto; ma ad ogni modo credo che rimarrebbero incluse alcune città, e fra le altre la città di Verona *intra muros* propriamente detta. Ora la città di Verona, a mezzo della sua legittima rappresentanza, ha fatto domanda per essere esonerata da questo aggravio.

Io non voglio strappare qui d'improvviso alcuna dichiarazione all'onorevole ministro, poichè io ho lo stesso interesse che ha il Governo: quello cioè di vedere se questa domanda possa o meno nuocere all'esatto adempimento della legge. Se vi è un pericolo che favorisca il contrabbando, non verrò io certamente qui ad appoggiarla. Ma siccome persone competentissime sono d'avviso e parmi con molta ragione che si possa, senza pericoli di questa natura, escludere dalla zona doganale la città di Verona *intra muros*, così io prego l'onorevole ministro di non voler precipitare la risposta, e di avere la bontà d'esaminare la cosa, e di risolverla secondo i criteri di quella giustizia e di quell'interesse pubblico che tutti desideriamo e che non ammettono le restrizioni al libero mo-

vimento commerciale se non abbiano evidente il carattere della più imprescindibile loro necessità.

Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Rispondo all'onorevole Righi che ho il dovere di esaminare la domanda, e che la risoluzione ministeriale sarà poi quella che verrà dettata dall'interesse pubblico.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

Della Rocca. Io tengo a dichiarare che l'onorevole ministro ha creduto di rispondere ad una parola che non fu da me pronunziata.

Io mi sarei guardato bene di dire che le affermazioni dell'onorevole ministro eran *chiacchiere*, poichè sono avvezzo a rispettare la sua dottrina e la lealtà delle sue argomentazioni.

In quanto allo stato in cui si trova l'industria degli spiriti, mi permetta l'onorevole ministro di non essere così ottimista come egli si mostra; poichè posso ricordargli che di 9000 distillerie di seconda classe che vi erano appena duemila sono in azione.

In quanto alle grandi fabbriche, posso assicurare il ministro delle finanze che mi consta che tutti coloro i quali nell'anno passato avevano fatto pure assegnamento sopra proventi di qualche rilievo, oggi si trovano in condizioni molto e molto difficili.

Io voglio augurare al paese, che le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, di migliorare, cioè, le disposizioni regolamentari allo scopo di sradicare per quanto è possibile questa cattiva pianta del contrabbando, saranno poste in atti senza altri indugi.

Presidente. Non vi sono dunque altre proposte. C'è però l'ordine del giorno dell'onorevole Nervo, che la Commissione ed il Governo hanno dichiarato di accettare e di cui dò lettura:

“ La Camera, persuasa della necessità di agevolare l'utilizzazione dei prodotti agricoli nelle fabbriche di alcool di 2ª categoria, invita il ministro delle finanze a modificare le disposizioni del regolamento per l'applicazione della tassa su tale fabbricazione nel senso di renderla meno onerosa per i distillatori. „

Se non sorgono opposizioni, lo pongo a partito.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Lazzaro. Prego l'onorevole Nervo di rimandare la votazione di questo suo ordine del giorno al-

l'articolo 11, che mi pare sede più opportuna per discutere sulle distillerie di seconda categoria, e perchè ho presentato, all'articolo 11, un emendamento che non vorrei venisse pregiudicato da quell'ordine del giorno.

Presidente. Onorevole Nervo accetta la preghiera dell'onorevole Lazzaro?

Nervo. L'accetto.

Presidente. Allora, rimanendo sospeso l'ordine del giorno dell'onorevole Nervo, e non essendovi altre proposte su questo articolo 9, lo pongo a partito. Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 10. I fabbricanti di spiriti di 1ª categoria, che versino la tassa direttamente in tesoreria, potranno essere dispensati dalla cauzione prescritta dall'articolo 11 della legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (testo unico), quando si assoggettino al deposito dello spirito prodotto in appositi magazzini che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.

“ In questo caso la tassa sarà pagata a misura della estrazione dello spirito dal magazzino, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione bimestrale, che si effettua sulla indicazione del misuratore meccanico applicato agli apparecchi di prima distillazione della fabbrica.

“ Con decreto reale si provvederà al conguaglio del carico del fabbricante, determinato dalle successive liquidazioni bimestrali, col registro di deposito dello spirito ”.

All'articolo 10 è stata presentata la seguente aggiunta:

“ Nel caso di sospensione di lavoro delle fabbriche di 1ª categoria i termini attualmente in vigore pel pagamento della tassa sono prorogati temporaneamente e per non oltre due mesi.

“ Questa concessione, sempre nei limiti della prestata cauzione, cesserà appena la fabbricazione venga riattivata.

“ De Renzis, Della Rocca, Di Belmonte, Billi, Rosano, Visocchi, Rocco P., Sprovieri, Nicotera, Savini, Pais, Placido, Petriccione, Ungaro. ”

L'onorevole De Renzis ha facoltà di svolgerla.

De Renzis. L'esperienza parlamentare mi insegna che quando si discutono leggi di finanza, bisogna far proposte che non tocchino i benefici dell'erario.

Questa aggiunta, all'articolo 10, entra nella ca-

tegoria delle proposte, che, nulla costando all'erario, possono sperare di aver favorevole accoglienza dalla Commissione e dall'onorevole ministro.

Tutti i fabbricanti d'alcool, dal giorno in cui la legge fu presentata alla Camera, si sono mossi, cercando ognuno qualche mezzo per salvare questa nascente industria italiana, che pur dà allo Stato molti milioni di beneficio ogni anno; ed ognuno, che appartenga ad una regione o all'altra, ha fatto le sue domande, studiando il male che aveva più prossimo; cosicchè coloro che hanno fabbriche nella Lombardia, ritenendo il contrabbando come il maggiore nemico, domandano grandi provvedimenti di difesa; ed altri fabbricanti altro.

Certo che, in alcune domande, sono concordi tutti; e da dispacci o lettere, che ho potuto vedere, si scorge come tutti, a qualunque provincia appartengano, chiedono una maggiore benevolenza da parte dello Stato.

È certo che l'industria nazionale si trova in condizione inferiore a quella di qualunque altro paese estero, non sui mercati di Europa, perchè ciò sarebbe una delle solite concorrenze a cui non possiamo aspirare, ma sui mercati italiani, ciò che costituisce un danno enorme.

I fabbricanti di spirito all'estero quando hanno portato al confine italiano e consegnato la loro merce al compratore, sono esposti per una somma di lire 45 a 50 per ogni ettolitro, mentre che il nostro fabbricante è esposto, quando vende la sua merce, per una somma quattro volte maggiore.

Alcuni onorevoli colleghi hanno già parlato del contrabbando. Tutti gli italiani debbono impensierirsi del contrabbando, perchè io penso che il giorno in cui potessimo salvarci da questa lebbra che consuma le nostre finanze avrebbero un beneficio che nessuna statistica sa dire a qual cifra può ascendere. Io del contrabbando non so altro che i piccoli effetti; certo però che il contrabbando alla frontiera italiana è una istituzione sociale (*Si vide*). Vi sono famiglie che hanno un albero genealogico di contrabbanderia (*Ita-rità*). È una professione per i paesi italiani di confine.

Vi sono perfino società di assicurazione sui rischi del contrabbando, così che sui mercati italiani si vende tutto ciò che è proibito assolutamente di fare entrare dalla frontiera e si vende, con un maggior prezzo del 5 per cento, che rappresenta il costo della assicurazione.

Oggi nessuno pensa che, alla frontiera, dove sono così terribili i nostri impiegati a frugare le valigie dei viaggiatori, il contrabbando possa

farsi da quella via; e sorrido sempre mentre vedo alle stazioni ferroviarie di frontiera affollarsi i nostri impiegati, pensando che, in lunghe file, passano in quel momento istesso sulle alte cime delle alpi carovane intere trasportatrici di frodo. Ed è un beneficio chiaro.

Il passaggio dallo Stato estero in Italia, anche nelle zone come voi le proponete, si può fare in meno di una nottata, si può fare in meno di un giorno.

Ora un uomo; anche un fanciullo, anche una donna possono trasportare facilissimamente, sotto il braccio, 10 chilogrammi di spirito, che rappresentano 20 lire. Ora per quanto si voglia diminuire il beneficio per i rischi che si corrono, è chiaro che le associazioni dei contrabbandieri possono portare questa merce che ha un valore di frodo di 20 lire, con un beneficio di 5, 6 o 7 lire al giorno per la persona che lo trasporta, e se anche il 50 per cento dei frodati fosse preso alla nostra frontiera, certamente il beneficio sarebbe sempre grande. Non so se, coi metodi escogitati, si potrà ridurre in gran parte il contrabbando; ma non lo credo.

L'ordinamento delle nostre guardie doganali non mi pare fatto in modo da rassicurarci a questo proposito. La milizia doganale non è stata mai presa sul serio, come una milizia che tira davvero, che uccide o ferisce, e tale da sostenere combattimenti ad arma bianca o combattimenti a fuoco con le brigate frodatrici. Le cronache dei giornali non hanno, ch'io sappia, mai raccontato drammi di cotesta specie.

Non saprei escogitare certamente nessun nuovo metodo per impedire il contrabbando; solamente non ho gran fiducia in quei metodi nei quali pare che consentino la Commissione e il Ministero.

Ma, checchè ne sia, ammesso che si possa guarire codesta piaga, passiamo ad altro argomento. Dalla bellissima relazione dell'onorevole ministro delle finanze, dove ho imparato tante cose, da me ignorate, si vede che tutti i paesi d'Europa, quale più, quale meno, sotto una forma o sotto un'altra, proteggono la produttiva industria sugli alcool.

Ora noi non domandiamo, e nello stato in cui sono le finanze è inutile pensarci, una protezione d'industria, ma almeno una benevolenza nell'applicazione di quelle tasse che il Parlamento vota e che sono bisognevoli all'erario.

Che il ministro delle finanze abbia benevolenza platonica per le industrie lo credo, perchè, nella sua relazione, trovo scritto che, in breve, purchè

l'industria nazionale lo voglia, potrà esser padrona del mercato nazionale. E sia!

Io tralascio molte delle domande fatte dai fabbricanti di alcool; non parlo di protezione; chieggo solo una maggior benevolenza nell'applicazione delle tasse.

Quando un industriale allestisce una fabbrica di alcool, lo Stato gl'impone una cauzione equivalente a tre mesi e 15 giorni della lavorazione possibile con gli strumenti di lavoro che la fabbrica permette.

Dunque il Governo può essere rassicurato che, spingendo la lavorazione al *maximum*, se la fabbrica produce durante tre mesi, lo Stato non può essere frodato di nulla. E i pagamenti cominciano, dopo l'accertamento bimestrale, di 15 in 15 giorni.

Questo sistema è gradito dall'industria, perchè la vendita che si fa giornalmente è coperta dalle nuove lavorazioni, le quali, essendo a credito di tre mesi, non danno al fabbricante altro disborso all'infuori delle spese di fabbricazione.

Ma l'industria degli alcool, per tante ragioni eventuali, quali hanno dichiarato e significato alla Camera molti degli oratori che mi hanno preceduto, è soggetta a variazioni grandissime sul mercato. E la produzione degli alcool, che ieri poteva essere fonte di beneficio per un fabbricante, oggi, per un lieve turbamento nel mercato nei generi primitivi, o nel genere fabbricato, può essere non solo senza giovamento, ma può essere fatta in perdita, perchè il beneficio, che si trae, è minimo rispetto al prezzo di costo.

Il giorno in cui si ferma la fabbricazione, perchè non più retributiva, lo Stato seguita a prendere quel tanto che gli spetta e il fabbricante, il quale ha i suoi distillatori pieni, deve, per pagare la enorme tassa all'erario, o soggiacere a un disborso grande o vuotarli, e gettar sul mercato in perdita la sua merce.

Oggi l'onorevole ministro potrebbe rispondermi: ma noi, con paterna benevolenza, abbiamo istituiti i magazzini di deposito. Il magazzino di deposito che cosa fa? È un locale nel quale il fabbricante rimette la sua merce, che rimane esente da tassa finchè è là depositata.

Questo rimedio (l'ho saputo, studiando la cosa), questo provvedimento benevolo è stato chiesto dagli stessi fabbricanti; ma, nell'atto pratico, è di poco giovamento: perchè quando il fabbricante deve rimettere la sua merce in magazzino, essa è tenuta come sotto sequestro, come in pegno.

E già la sua qualità di alto fabbricante è scossa: poichè, in vece della sua firma, egli avrà dovuto

dare la sua merce; ciò che porta una diminuzione di capo per un fabbricante di primo ordine.

Dunque: un primo danno.

Secondo danno. Il giorno in cui il fabbricante vuol vendere la sua merce, è obbligato a pagare la tassa corrispondente e a pagare la tassa in contanti.

Ora, se egli vende sul mercato, vende a novanta giorni, come si usa nel commercio. Dunque: un disborso, senza compenso, di tutto il danaro rappresentato dalla tassa; e durante un trimestre. Se aggiungete tutto il danno che viene al fabbricante, perchè questa operazione è fatta in un momento di rinvio del mercato, voi vedrete a quali cattive condizioni il fabbricante può esser tratto.

Con quel che noi domandiamo, molti di cotali danni sarebbero evitati. Il giorno in cui il fabbricante vede la impossibilità di distillare con beneficio, ferma la sua distillazione; e lo Stato nulla perde: perchè è nei limiti della cauzione data; ma il fabbricante, con la proposta aggiuntiva all'articolo 10, siccome è da noi fatta, non è obbligato nè a dare in pegno la propria merce, nè a pagare in contanti, quando deve riscuotere fra tre mesi e può aspettare il beneficio di un movimento di rialzo, per vendere, nei prezzi consentiti dalla sua speculazione, quella merce che, oggi, è obbligato a vendere comechessia.

Nella condizione di cose quale da noi si propone, lo Stato nulla perde, le garanzie per nulla scemano, ed io credo che i fabbricanti di spirito saranno grati al Parlamento di aver provveduto, con questa piccola concessione, ad evitare gravi danni che nei momenti cattivi del mercato potrebbero esser fatali alle industrie.

Nè è da credersi, o signori, che quest'industria agisca sopra piccoli capitali, e che lo scomodo ed il disagio degli affari sia di poco momento.

Quando si pensi che le distillerie di prim'ordine non sono più d'una ventina, che esse producono di tassa, all'anno, per più di 24 milioni, ognuno vedrà che ciascuna di queste distillerie paga al Governo, come tassa, più di un milione all'anno. Per conseguenza un momento di sosta potrebbe coinvolgere, per somme enormi, molte case commerciali e portare danni gravissimi, a tutta una regione.

Domando quindi all'onorevole ministro delle finanze che voglia accogliere benevolmente la mia proposta, e mi auguro che benevolo verso di essa sarà anche il mio egregio amico, il relatore, il quale, finora, non si è mostrato molto arrendevole per tutto ciò che gli altri suoi colleghi hanno chiesto a beneficio delle industrie.

Ma siccome questa è una fonte di grande beneficio per lo Stato, io mi auguro che l'onorevole Branca non vorrà mordere troppo fortemente questa mammella dalla quale la finanza riceve il miglior suo nutrimento.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Branca, relatore. L'onorevole mio amico De Renzis quasi mi vorrebbe fare più fiscale del ministro, perchè non ho accettate le considerazioni fatte dagli onorevoli Della Rocca e Damiani. Ma io osservo che se la Commissione non ha fatto altre concessioni egli è perchè non poteva farle. Ora essa è lieta di dichiarare che accetta l'emendamento proposto dall'onorevole De Renzis. Vede dunque che la Commissione non è poi tanto irremovibile come si crede.

Però è bene di chiarire quest'emendamento dell'onorevole De Renzis, poichè egli, in un ampio discorso, con la sua ornata parola, è venuto a parlare del contrabbando e perfino delle mammelle dello Stato. Io, invece, farò notare alla Camera che l'emendamento dell'onorevole De Renzis è semplice; con esso si tratta di sospendere la tassa sul prodotto fabbricato, quando la fabbricazione non continua. Quando la fabbricazione continua vi è una specie di ricambio tra la tassa che l'industriale paga e lo spirito che mette in circolazione; se invece non fabbrica, allora il fabbricante dovrebbe pagare una tassa di cui non si rivale.

Vi può essere però un pericolo per la finanza, ed il pericolo è questo; cioè che la somma della tassa da riscuotere sia assai rilevante; ma, come dice l'emendamento, questa concessione, sempre nei limiti della cauzione, cesserà appena la fabbricazione venga riattivata.

Dunque dipenderà dal capitale, che l'amministrazione delle finanze introdurrà nella media della accettazione delle cauzioni, che questo inconveniente non si verifichi. Con questa intelligenza, la quale assicura l'interesse della finanza, mentre concede agevolezze per l'industria, la Commissione accetta l'emendamento, augurandosi benevolo anche il voto dell'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Dovrei fare osservare all'onorevole De Renzis, che i fabbricanti hanno già una grande concessione, che è quella dell'articolo 10, la concessione, cioè, mediante la quale possono tenere in deposito la merce non

ancora venduta, e non pagano la tassa fino a quando non sia la merce medesima esitata.

Potrei fare osservare, ciò che del resto ha accennato l'onorevole relatore, che per evitare inconvenienti a danno della finanza e per evitare specialmente il caso che un fabbricante, per non pagare la tassa, chiuda la sua fabbrica, poi la riapra per pochi giorni, e poi la richiuda ancora, è necessario che l'amministrazione si premunisca con cautele abbastanza valide, e che sia molto più severa nello accogliere le cauzioni che dovranno dare i fabbricanti.

Fatte queste dichiarazioni, con la riserva cioè che l'amministrazione provvederà nel modo più cauto e più severo al suo interesse, non ho difficoltà di accettare l'emendamento anche nel modo col quale è stato proposto. Se poi l'onorevole De Renzis, per favorire viemmeglio gli industriali, volesse consentire che l'aggiunta all'articolo fosse fatta in senso facoltativo per l'amministrazione — cioè che i termini *potranno essere prorogati*, non che saranno prorogati sempre — in questo caso l'amministrazione potrebbe essere meno severa, come è adesso, nell'accettare la cauzione e consentirebbe la proroga in quei casi, in cui non vi sia frode, né dolo di sorta per parte dei fabbricanti.

Quanto a me, accetterei la seconda dizione, facendo atto di fiducia verso l'amministrazione.

Se accetto quest'emendamento, nel senso obbligatorio che i termini di diritto sono prorogati, naturalmente ammetto che l'amministrazione abbia la facoltà di premunirsi contro gli artifici e contro le frodi; se invece si dà la facoltà all'amministrazione di prorogare i termini, essa l'eserciterà nei casi in cui deve usarla, per riguardo di equità verso gli industriali; e soltanto non la eserciterà nei casi di frode e di artificio.

Quindi, se l'onorevole De Renzis accettasse la mia modificazione, ne sarei più lieto nell'interesse stesso dei fabbricanti; se egli poi insistesse nel testo da lui proposto, non lo rifiuterei nemmeno; ma, in questo caso, ho il dovere di ripetere la riserva che l'amministrazione sarà molto severa nel riscuotere la cauzione dagli industriali.

Spero poi che almeno, in grazia dell'arrendevolezza mia verso l'emendamento dell'onorevole De Renzis, egli voglia temperare il suo giudizio poco benevolo a riguardo del Corpo delle guardie di finanza.

Posso assicurare l'onorevole De Renzis che le guardie di finanza sono egregiamente organizzate, a termini della legge del 1881; hanno sempre prestato buon servizio, ed ora lo prestano

eccellente; tanto che, come dissi ieri alla Camera, il contrabbando, mercè i pericoli gravissimi che affrontano coraggiosamente questi oscuri servitori dello Stato, ha perduto molto della sua intensità. Spero quindi, ripeto, che l'onorevole De Renzis vorrà modificare il suo giudizio non vero a riguardo delle guardie di finanza, le quali attendono una parola d'incoraggiamento in quest'Aula, piuttosto che una parola ironica, che potrebbe veramente affievolire, con danno dello Stato, lo zelo da cui sono animate.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Renzis.

De Renzis. Comincio da quest'ultima raccomandazione dell'onorevole ministro delle finanze, il quale ha buon giuoco naturalmente sostenendo devoti servitori del paese, come sono gli oscuri nostri doganieri, i quali menano una vita disagiata nelle Alpi e nei bassi paesi d'Italia. Ma è chiaro che molte volte anche la forza individuale, anche il sacrificio dell'oscuro gregario non conduce alla vittoria; e se l'organizzazione potesse essere fatta in altro modo, che non so io stesso come suggerire in questo momento, credo che gli utili potrebbero essere diversi, mantenendo gli stessi sacrifici, od anche diminuendoli.

La mia parola pertanto non va intesa come disapprovazione verso coloro, i quali servono con abnegazione il proprio paese: ma, se ironia ci è stata, era diretta solo al poco utile che il grande sforzo produce. E che questo utile sia grande, o piccolo, io non posso neanche affermarlo, nè altri lo può, perchè nessuna statistica ci può dire quale sia la quantità del contrabbando. Nessuno lo sa. Noi consumatori spesso ne vediamo in parte gli effetti, senza sapere per quale cifra dobbiamo moltiplicarli. È certo, che dappertutto in Italia, malgrado gli sforzi dell'amministrazione (e ne siamo dolentissimi tutti), il contrabbando esiste, e sotto tutte le forme. Ma lasciamo questa parte, che naturalmente non potrà fare altro che addolorare l'onorevole ministro delle finanze, ed addolorare me come contribuente.

Quanto alla nuova dizione, che l'onorevole ministro delle finanze, il quale, pur consentendo nel principio, vorrebbe introdurre nella mia proposta, dirò che io, dagli sguardi della Commissione, ai quali sguardi mi sono ispirato, credo intendere che la Commissione accetterebbe piuttosto la mia formola che quella dell'onorevole ministro delle finanze, sebbene egli possa credere che la sua sia più vantaggiosa ai fabbricatori di alcool che la prima. Mi pare che un maggiore rigore nello accertamento della cauzione non risulti che a van-

taggio dell'erario e dei veri fabbricatori, perchè le buone industrie hanno bisogno di forti capitali; e se le cauzioni chieste sono salde e vere, credo che la fabbricazione non ne può che risentire un utile maggiore.

E se la scelta mi è concessa, tengo alla mia dizione. Accetterei piuttosto un maggior rigore nell'accertamento della cauzione effettiva; ma vorrei non lasciare all'arbitrio, non del ministro, il quale certamente mantiene sempre tutta la sua equanimità, ma di uno dei suoi agenti dei quali egli non può conoscere il carattere, lo statuire se un fabbricante debba, oppure no, godere di un beneficio.

Se beneficio egli deve risentire, è bene che il beneficio sia eguale per tutti, come per tutti deve essere vera ed effettiva la cauzione prestata.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Seismit-Doda. (*Presidente della Commissione*) La Commissione prega l'onorevole ministro delle finanze di non insistere nella modificazione da lui proposta, poichè le accademie si fanno o non si fanno.

O il ministro è persuaso che questa concessione sia possibile, come risulta dalle sue dichiarazioni, ed allora la faccia piena ed intera; o la crede pericolosa per la finanza, e allora la rifiuti. Ma lasciare in facoltà del potere esecutivo di farla o no, si capisce che può avvenire che questa facoltà sia rimessa ad impiegati subalterni e che, non potendo sempre il ministro attendere a tali questioni, si facciano differenze, agevolezze da un paese all'altro o da una industria all'altra. Lo stesso ministro deve convenire, che dicendo "nei limiti della cauzione" pericolo non si corre.

Per conseguenza mi pare che la prima dicitura possa accogliersi, non come ordine del giorno, ma come aggiunta all'articolo che si discute.

L'onorevole ministro ha concluso dichiarando che se l'onorevole De Renzis non accettava la condizione facoltativa, non vi avrebbe insistito; lo prego, ad ogni modo, che voglia accettare la prima dizione tale quale è stata proposta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, *ministro delle finanze.* Mi sono chiaramente espresso poco fa: non ho difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole De Renzis, anche nel modo in cui è stato formulato. Ho soltanto fatte alcune osservazioni per lealtà e per chiarire la questione in tutti i suoi aspetti; e l'ho fatto perchè l'onorevole De Renzis ben sa che le cauzioni si danno per lo più con ipoteca su fab-

briche, e sa che il valore delle fabbriche è opinativo, può ammettersi in misura maggiore o minore secondo che l'Amministrazione proceda con maggiore o minore severità in questa materia.

Ad ogni modo, dati tutti gli schiarimenti nello interesse della cosa pubblica, dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole De Renzis come è scritto, e con la riserva che ho espresso.

Aggiungo un'altra parola riguardo alle guardie di finanza; anche io sono convinto dei sentimenti patriottici dell'onorevole De Renzis, ma mi occorre di fargli osservare che l'organizzazione del Corpo delle guardie di finanza è stata lungamente discussa da questo Parlamento; la legge del 1881 ha portato un miglioramento grandissimo a questa organizzazione, rendendola militare, di modo che il Corpo delle nostre guardie di finanza ha potuto dare e dà soddisfacenti risultati.

Presidente. Dunque l'onorevole ministro delle finanze e la Commissione accettano la proposta dell'onorevole De Renzis; quindi non resta che a mettere in votazione prima l'articolo 10, e poi l'aggiunta dell'onorevole De Renzis.

Rileggo l'articolo 10:

" I fabbricanti di spiriti di 1^a categoria, che versino la tassa direttamente in tesoreria, potranno essere dispensati dalla cauzione prescritta dall'articolo 11 della legge 12 ottobre 1883, n° 1640 (testo unico), quando si assoggettino al deposito dello spirito prodotto in appositi magazzini che saranno considerati come locali di fabbrica e sottoposti alle prescrizioni della legge doganale pei depositi privati.

" In questo caso la tassa sarà pagata a misura della estrazione dello spirito dal magazzino, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione bimestrale, che si effettua sulla indicazione del misuratore meccanico applicato agli apparecchi di prima distillazione della fabbrica.

" Con decreto reale si provvederà al conguaglio del carico del fabbricante, determinato dalle successive liquidazioni bimestrali, col registro di deposito dello spirito. "

Pongo a partito quest'articolo 10.

Chi l'approva, si alzi.

(*È approvato.*)

Leggo l'aggiunta proposta dall'onorevole De Renzis e accettata dall'onorevole ministro e dalla Commissione:

" Nel caso di sospensione di lavoro delle fabbriche di 1^a categoria i termini attualmente in

vigore pel pagamento della tassa sono prorogati temporaneamente e per non oltre due mesi.

“ Questa concessione, sempre nei limiti della prestata cauzione, cesserà appena la fabbricazione venga riattivata. „

Pongo a partito quest'aggiunta.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvata).

Pongo a partito il complesso dell'articolo 10 con questa aggiunta.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

Ora tocca di parlare all'onorevole Lazzaro; ma se desidera rimandare il suo discorso a domani, ne ha il diritto.

Lazzaro. Pregherei si rimandasse a domani questa discussione.

Presidente. Va bene; la rimanderemo a domani.

Discussione sull'ordine del giorno e annunzio di una domanda d'interpellanza.

Comin. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Comin. Credo che sia desiderio di tutti che questa discussione finisca al più presto; quindi propongo che domani, invece che si svolgano le interrogazioni e interpellanze iscritte nell'ordine del giorno, si continui nella discussione di questa legge.

Presidente. La Camera rammenterà che si è presa la deliberazione di dedicare la tornata del sabato allo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni.

Ora l'onorevole Comin propone di invertire l'ordine del giorno, di continuare, cioè, nella discussione del presente disegno di legge e di rimandare lo svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze ad un altro giorno.

L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare per esprimere il suo avviso.

Depretis, presidente del Consiglio. Mi associo alla proposta dell'onorevole Comin, perchè, allo stato avanzato della presente discussione, credo anch'io conveniente che essa prosegua senza interruzione sino alla sua fine.

Circa allo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni, credo che sarà intendimento della Camera che esso avvenga subito dopo che sarà finita la discussione della presente legge.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà approvata la proposta dell'onorevole Comin, accolta dall'onorevole presidente del Consiglio, che domani sia continuata la discussione del presente disegno di legge, e che, esaurita questa discussione, abbia luogo lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni.

(È approvata).

Comunico alla Camera la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Colonna-Sciarra:

“ Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla sospensione dei lavori su diverse ferrovie e principalmente della Solmona-Roma „.

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dichiarare se e quando intenda di rispondere a questa domanda d'interrogazione e a quella dell'onorevole Palitti, annunciata ieri, che versa sullo stesso argomento.

Genala, ministro dei lavori pubblici. Accetto la domanda d'interrogazione tanto dell'onorevole Palitti, quanto dell'onorevole Sciarra.

Ma debbo dire fin d'ora, per sgombrare il terreno da dubbi e da esagerazioni, che non è esatto che siano stati interrotti i lavori nella ferrovia Solmona-Roma; ma che soltanto un appaltatore del tronco li sospese per suo conto, per incoare una lite all'amministrazione, perchè in seguito a parere contrario del Consiglio di Stato gli fu negato un aumento di prezzo, che egli aveva chiesto.

Ma l'amministrazione ha diffidato immediatamente l'impresario perchè ripigli i lavori; e se non li ripiglia subito secondo le disposizioni della legge, saranno proseguiti dal Governo, d'ufficio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palitti.

Palitti. Non per contraddire l'onorevole ministro dei lavori pubblici, ma dalle informazioni che io aveva, parevache sulla linea Solmona-Roma, sui diversi tronchi appaltati si lavorasse lentamente e svogliatamente; e anzi, che su qualche tronco i lavori fossero perfino sospesi.

Ad ogni modo sono lieto che le informazioni mie sieno poco esatte, e che l'onorevole ministro mi abbia assicurato che farà in modo che questa linea Solmona-Roma, linea tanto importante per la capitale del regno e per i miei Abruzzi, possa essere aperta all'esercizio nel termine stabilito dalla legge.

Presidente. Onorevole Palitti, mantiene o ritira la sua interrogazione?

Palitti. La ritiro, dopo le dichiarazioni del ministro.

Presidente. Allora rimane solo quella dell'onorevole Sciarra...

Genala, ministro dei lavori pubblici. Che io ho accettata e a cui risponderò dopo le altre interrogazioni che si trovano già iscritte nell'ordine del giorno.

Presidente. Sta bene.

La seduta termina alle 6,30.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Fazio Enrico.
2. Continuazione della discussione del disegno di legge per la diminuzione del prezzo del sale e relativi provvedimenti finanziari. (373)
3. Disposizioni intese a promuovere i rimborsamenti. (35)
4. Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127)
5. Stanziamento di fondi per la terza serie di lavori per la sistemazione del Tevere. (288)
6. Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187)
7. Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiarie. (86)
8. Modificazioni ed aggiunte al Titolo VI della legge sulle opere pubbliche. (31)
9. Stato degli impiegati civili. (68)
10. Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22)
11. Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (194)
12. Ampliamento del servizio ippico. (208)
13. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)
14. Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)
15. Riforma della legge provinciale e comunale. (1)
16. Riforma della legge sulla pubblica sicurezza. (2)
17. Disposizioni sul divorzio. (87)
18. Provvedimenti per Assab. (242)
19. Disposizioni sulla vendita dei beni comunali incolti. (269)
20. Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)

21. Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)

22. Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)

23. Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)

24. Somministrazioni dei comuni alle truppe. (107)

25. Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimenti relativi ad opere di risanamento nella città di Torino. (340)

26. Disposizioni per l'esercizio della caccia. (179)

27. Pensione alle vedove ed agli orfani dei Mille di Marsala. (318)

28. Ripartizione fra i vari comuni ripuari del territorio emerso dal lago di Fucino aggregato al comune di Avezzano. (343)

29. Continuazione dei lavori di costruzione del carcere cellulare di Regina Coeli in Roma. (235)

30. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali impiegati dell'Amministrazione della guerra; per gli uomini di truppa e per i cavalli dell'esercito. (325)

31. Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino. (334)

32. Costituzione del Corpo della difesa costiera. (316)

33. Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma. (321)

34. Costruzione del sub-diramatore a Vigevano, per distribuire le acque del Po dal diramatore " Quintino Sella " nella zona fra il Terdoppio ed il Ticino. (337)

35. Cessione allo Stato della ferrovia da Ponte Galera a Fiumicino. (320)

36. Progetto di nuovo Codice penale. (150)

37. Autorizzazione della maggiore spesa di lire 850,000 e relativi interessi dovuti alla Società Veneta d'impresе e costruzioni pubbliche per residuo prezzo di lavori di costruzione del palazzo delle finanze. (392)

38. Convenzioni con la Ditta Pirelli e Comp., per l'immersione e manutenzione di cavi telegrafici sottomarini e per un piroscalo atto a tali operazioni. (382)

39. Computo del tempo trascorso in servizio nei presidii sulla costa del Mar Rosso. (397)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1886. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).